Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

Relazione sull'attività
del
Presidente Vincenzo Salamone

in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario

2020

Sommario

Indirizzi di saluto

Aspetti organizzativi

Andamento del contenzioso

Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo

Il trattamento dei dati personali e l'attività giurisdizionale

Comunicazione istituzionale

La diffusione della cultura della legalità nelle scuole

Specifiche problematiche

Appalti e contratti della Pubblica Amministrazione

Partenariato pubblico privato

Beni pubblici e concorrenza

Contenzioso riguardante l'Autorità di regolazione dei trasporti

I concorsi per l'accesso alle carriere universitarie

Contenzioso in materia scolastica

Ambiente urbano

Salute e assistenza

Accesso agli atti

Sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata

DASPO e sicurezza urbana

Il ruolo essenziale dell'Avvocatura

Conclusioni

Indirizzi di saluto

Nell’aprire, insieme al Presidente della seconda sezione Carlo Testori e ai Magistrati Savio Picone, Silvia Cattaneo, Paola Malanetto, Flavia Risso, Rosanna Perilli, Laura Patelli, Angelo Roberto Cerroni, Marcello Faviere e Valentina Caccamo, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero porgere un saluto al Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, al Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito Generale di Divisione Salvatore Cuoci, ai Parlamentari presenti, alla Sindaca di Torino, al Vice Presidente della Regione Piemonte, al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, al Presidente del Consiglio Comunale di Torino, alle Autorità civili, militari e religiose, ai Magistrati degli altri Ordini giudiziari (della Giurisdizione ordinaria e della Corte dei Conti), al Presidente dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, Autorità indipendente con sede a Torino, ed ai rappresentanti del mondo accademico, agli Avvocati del libero Foro, dell’Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, ai Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali.

Un sentito e cordiale saluto al Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nostro organo di autogoverno, ed al rappresentante dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi Consigliere Luca Morbelli.

In questo saluto associo il Segretario Generale Nadia Palma e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Un saluto ai rappresentanti degli Organi di informazione, nella consapevolezza che è ormai fondamentale assicurare la completezza e puntualità della comunicazione relativa alla nostra attività istituzionale.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce per noi un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Stato della Giustizia che sottoponiamo all’attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche all’attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

Aspetti organizzativi

Nel corso del 2019 l'organico del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte è stato di 9 magistrati, assegnati in numero di cinque alla prima sezione e di quattro alla seconda sezione ed in tale numero rimarrà nella restante parte del 2020.

Purtroppo, come per altre sedi di Tribunali amministrativi regionali, l'organico dei magistrati oggi in servizio è molto ridotto rispetto a quello di diritto.

Uno degli aspetti più problematici della organizzazione della Giustizia Amministrativa è dato dalla difficoltà di coprire i posti messi a concorso in procedure caratterizzate da criteri selettivi particolarmente rigorosi.

È stato avviato un concorso per la copertura di 40 posti di referendario.

Il personale amministrativo del Tribunale, diretto dal Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Palma, è attualmente costituito da 17 unità, di cui 4 funzionari, 6 assistenti amministrativi, 1 assistente informatica, 4 operatori e 2 ausiliari.

Rispetto al 2018, il funzionario che era in posizione di comando è stato assunto in ruolo.

Andamento del contenzioso

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale di segreteria ha consentito il raggiungimento nel 2019 di importanti risultati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

La riduzione dell'arretrato (da n. 2628 ricorsi pendenti al 1 gennaio 2019 a n. 2436 pendenti al 31 dicembre 2019) è stata il frutto di un'azione mirata ad una maggiore efficienza e tempestiva risposta ai cittadini, nella consapevolezza che l'efficienza della Giustizia Amministrativa è un fattore decisivo oltre che per la ripresa economica del Paese, per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale, dunque, è coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che tali giudizi hanno sull'attività della Pubblica Amministrazione e delle imprese.

Nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 105 ricorsi proposti contro atti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), le sospensive richieste sono state 2, così come le ordinanze cautelari adottate, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR (II^ Sezione) sono state 87 (riferite anche ad anni precedenti).

Devono essere menzionati i ricorsi in materia di appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi.

Nel corso del 2019 sono stati depositati n. 128 ricorsi relativi a tale materia: di questi, 60 sono stati definiti e 40 sono già assegnati ad udienza per la decisione (11 sono attualmente in redazione provvedimento), mentre in totale nel corso del 2019 sono state pubblicate 157 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 426 ricorsi depositati (149 nel 2017, 149 nel 2018 e 128 nel 2019), sono allo stato pendenti 93 ricorsi, dei quali, peraltro, 48 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione nel merito e 11 sono stati trattati ed in attesa della decisione.

Con riguardo alla materia dell'ordine pubblico (interdittive, daspo, provvedimenti polizia), nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 106 ricorsi, le sospensive richieste sono state 71 e le ordinanze adottate 43, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 79 (riferite anche ad anni precedenti).

Sempre sotto tale profilo, un cenno deve essere fatto ai ricorsi in materia di interdittive antimafia, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicendole l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Ebbene, con riferimento a tale delicata materia nel corso del 2019 sono sopravvenuti 6 ricorsi, legati ad appalti, a concessioni demaniali revocate a seguito dell'interdittiva o allo svolgimento di attività economiche, sospese appunto dall'emanazione del provvedimento prefettizio; mentre le sentenze pubblicate in materia sono state 14 (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Con riguardo alla materia dell'edilizia ed urbanistica nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 192 ricorsi, le sospensive richieste sono state 90 e le ordinanze adottate 48, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 207 (riferite anche ad anni precedenti).

In materia di ambiente e paesaggio nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 29 ricorsi, le sospensive richieste sono state 11 e le ordinanze adottate 6, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 44 (riferite anche ad anni precedenti).

Nel settore della tutela della salute nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 24 ricorsi, le sospensive richieste sono state 2, nessuna ordinanza adottata, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 35 (riferite anche ad anni precedenti).

In tema di pubblico impiego (pubblico impiego non contrattualizzato prevalentemente riguardante personale docente universitario, delle Forze di Polizia e delle Forze armate) nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 53 ricorsi, le sospensive richieste sono state 20 e ordinanze adottate 16, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 43 (riferite anche ad anni precedenti).

Con riguardo alle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 12 ricorsi, le sospensive richieste sono state 8 e le ordinanze adottate 6, mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR sono state 9 (riferite anche ad anni precedenti).

In tema di contenzioso elettorale, nel 2019 si sono svolte in Piemonte sia le elezioni regionali, sia le elezioni amministrative riguardanti 826 Comuni, che hanno dato luogo a un contenzioso di minima entità.

Nessun ricorso è stato proposto, ai sensi degli artt. 129 e 130 del codice del processo amministrativo, per quanto riguarda le elezioni regionali (oggetto di aspri e lunghi contenziosi in occasione di precedenti tornate elettorali).

Quanto alle elezioni amministrative:

- sono stati proposti 11 ricorsi ex art. 129 contro atti di esclusione dal procedimento elettorale, di cui solo 2 sono stati accolti; gli appelli proposti contro 8 decisioni di primo grado sono stati tutti respinti dal Consiglio di Stato;

- sono stati proposti 2 ricorsi per correzione dei risultati elettorali, di cui uno è stato integralmente accolto e l'altro accolto parzialmente.

Anche in questo caso deve essere sottolineata la tempestività delle decisioni del Tribunale, in coerenza con le norme, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Va segnalato infine che a fronte di 1104 sentenze pubblicate nell'anno 2019 ne sono state appellate soltanto 162, pari al 14,67% e di queste ne sono state già confermate 13, per le altre non è stata ancora fissata udienza.

Si tratta di una percentuale particolarmente bassa che dimostra come prevalentemente il contenzioso con la Pubblica Amministrazione dinanzi al giudice amministrativo si definisce, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo

Nel 2019 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono diminuite attestandosi a n. 56 domande, rispetto alle 97 dell'anno precedente.

Le istanze accolte sono state 10; respinte 33.

Si evidenzia che una sostanziale percentuale di domande è correlata a giudizi di extracomunitari e la restante all'emergenza abitativa.

Le spese di gestione della struttura ammontano, per quanto riguarda le somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ad euro 19.366,09, per la locazione dell'immobile ad euro 373.443,38 e per le ulteriori spese per l'acquisto di beni e servizi ad euro 102.210,68, per un totale di euro 495.020,15.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati "effettuati" versamenti del contributo unificato per un totale di euro 1.325.169,00.

Il trattamento dei dati personali e l'attività giurisdizionale

Si tratta di problematica relativamente recente in relazione alla quale si è ormai acquisita un'adeguata sensibilità nel prendere atto che anche nei contenziosi dinanzi al Giudice amministrativo vengono ordinariamente trattati dati personali sia sensibili (riguardanti prevalentemente dati sanitari e dati giudiziari), nonché dati riguardanti metodiche di produzione e segreti industriali, che, se diffusi, possono determinare un pregiudizio per le persone alle quali si riferiscono.

A tal proposito va rilevato che tra i magistrati ed il personale della Giustizia Amministrativa è ormai presente un'adeguata sensibilità ad individuare i provvedimenti per i quali è necessario, per le varie tipologie di dati sensibili trattati, effettuare l'oscuramento, ovvero ad omettere ogni riferimento a vicende, non necessario ai fini della redazione dei provvedimenti.

Per quanto riguarda i servizi di segreteria si è instaurata ormai una omogeneità delle prassi di oscuramento dei dati sensibili.

Una maggiore sensibilizzazione del personale alla problematica ha consentito, infatti, di ovviare ad inconvenienti che si sono pur verificati nel recente passato.

In ogni caso per garantire la funzionalità del sistema occorre contemperare da un lato l'esigenza della tutela dei dati sensibili e dall'altro la trasparenza e l'accessibilità ai fascicoli e ai documenti prodotti dalle parti (con alcuni accorgimenti quali in certi casi

l’anonimizzazione ovvero la indicazione più generica dell’oggetto dei giudizi nella formazione dei ruoli di udienza).

Una problematica che è sorta riguarda la richiesta di accesso ai fascicoli informatici da parte dei soggetti terzi non costituiti ed estranei al giudizio. Dette richieste sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del PAT.

In tal caso si è proceduto a fissare camere di consiglio per la decisione collegiale in ordine alla fondatezza della pretesa, come incidente nell’ambito del processo, al fine di consentire alle parti del giudizio di svolgere le loro difese, eventualmente opponendosi o aderendo alla richiesta di accesso, anche al fine di verificare la sussistenza di situazioni legittimanti.

Comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale, soprattutto per i Tribunali amministrativi regionali, che, per il loro ambito di operatività, hanno rapporto più diretto con le comunità locali, riveste ormai una funzione essenziale con i media che operano sul territorio.

Nella comunicazione, soprattutto per riportare verità e completezza di informazioni, un ambito determinante attiene ai rapporti con i media (stampa, emittenti televisive) che spesso non offrono una corretta ed adeguata esposizione della realtà, il più delle volte determinata da una scarsa e frammentaria conoscenza del nostro sistema processuale.

La comunicazione è stata, peraltro, potenziata con l’istituzione di un ufficio stampa presso il Consiglio di Stato, che svolge una funzione di coordinamento ed indirizzo sulle modalità da seguire.

La diffusione della cultura della legalità nelle scuole

Un altro ambito della comunicazione riguarda la diffusione della cultura della legalità nel nostro Paese, con particolare riguardo al sistema scolastico. Nel corso del 2019, con prosecuzione nell’anno in corso, aderendo a un progetto promosso dal Presidente del Consiglio di Stato in convenzione con il MIUR, sono stati organizzati vari incontri con gli studenti delle scuole superiori di varie località della Regione, al fine di diffondere la cultura della legalità ed in particolare per far conoscere il sistema della tutela giurisdizionale nei confronti dell’esercizio della funzione pubblica.

A tal riguardo particolarmente stimolante e reciprocamente gratificante è stato il rapporto con le scuole.

I numerosi studenti che hanno assistito alle udienze del Tribunale amministrativo, nel corso delle quali hanno ricevuto anche adeguate informazioni sul tipo di controversie trattate, hanno espressamente manifestato il loro gradimento ed in particolare il loro interesse per la nostra attività giurisdizionale.

Spesso si è trattato di studenti che per la prima volta accedevano a un'aula di giustizia, vivendo l'esperienza dell'ordinario esercizio della funzione giurisdizionale.

Specifiche problematiche

Appalti e contratti della Pubblica Amministrazione

Va tenuto conto che l'impalcatura del Codice dei contratti del 2016 non ha dato i risultati sperati, sia perché non sono stati rispettati i tempi di emanazione delle «linee-guida», sia perché la novità del sistema non si è dimostrata adeguata all'obiettivo di semplificazione nella gestione ed attuazione della relativa normativa.

Dopo l'approvazione da parte del Governo e la conversione del relativo decreto legge in una legge delega, per una complessiva riforma del Codice degli Appalti, ed in pendenza di tale delega, si è avviata una ulteriore atipica riforma della normativa in materia.

Con il decreto legge (18 aprile 2019, n. 32 c.d. sblocca cantieri) sono state approvate modifiche al Codice degli Appalti di notevole rilievo, sia sotto il profilo formale che sostanziale, tra le quali, in particolare, il ritorno al regolamento unico di esecuzione con il superamento del sistema delle «linee guida».

Si continuano a produrre fenomeni di incertezza a danno degli operatori e delle stazioni appaltanti, in quanto in sede di conversione (legge 14 giugno 2019 n. 55) il legislatore ha introdotto ulteriori novità in termini sostanziali e temporali, attraverso modifiche al decreto legge ed ulteriori previsioni regolamentari, autonome e preliminari rispetto al testo originario dello stesso decreto.

A titolo esemplificativo, va segnalato che è prevista la sospensione sino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni del Codice relative agli obblighi di rivolgersi a centrali di committenza per i Comuni non capoluoghi di provincia e di utilizzare l'albo ANAC per la scelta di Commissari di gara, nonché ai limiti all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione.

Nel merito, tra le modifiche più significative del decreto sblocca cantieri, nel testo convertito in legge, che incidono su molteplici istituti tra i quali la disciplina del subappalto ed i margini di scelta dei piccoli comuni per l'indizione autonoma di procedure di gara, si possono segnalare quelle relative agli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 50

del 2016, riguardanti le procedure per l'affidamento dei c.d. «contratti sotto soglia», cioè i contratti il cui valore si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria.

Detti affidamenti dovrebbero essere immediatamente accessibili per le stazioni appaltanti anche al fine di realizzare opere infrastrutturali e servizi urgenti, già finanziati.

In particolare, con l'art. 9 bis, introdotto con la legge di conversione, è stato previsto che le stazioni appaltanti, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 95 comma 3, procedano all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo "ovvero" sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La formulazione del correttivo sembra, dunque, lasciare ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante circa la scelta del criterio da utilizzare.

In chiave più generale, il legislatore ha equiparato la disciplina degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori ed alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture (art. 36, secondo comma, lett. b) a quelli disciplinati dalla lett. a) di importo pari o inferiore a 40.000 euro.

Per entrambi è prevista la procedura dell'affidamento diretto e non più la procedura negoziata con gara ufficiosa o indagine di mercato.

Si tratta di un «affidamento diretto» che esclude il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ma richiede una comparazione, c.d. «valutazione», che si risolve in un *tertium genus*, tra l'affidamento diretto e la procedura negoziata in senso proprio e comunque utilizzando rigorosamente la regola della rotazione alla scadenza del rapporto contrattuale.

La perdurante vigenza del sistema delle linee-guida, rivedute e corrette, finisce con il depotenziare la vera novità della riforma attraverso la previsione di un regolamento «unico».

La provvisorietà del regime transitorio confligge con quella esigenza di certezza e stabilità del sistema invocata dalle stazioni appaltanti, soprattutto dagli Enti Locali e dagli operatori economici.

Così stando le cose non si può dire che il quadro normativo di riferimento sia chiaro ed effettivamente operativo e che il 2020 non possa riservare ulteriori sorprese.

Sicché rimangono di grande attualità le raccomandazioni del Consiglio di Stato, formulate nel parere della Commissione speciale n. 855 del 1° aprile 2016, circa la necessità di fornire al mercato dei contratti pubblici un quadro giuridico stabile ed un congruo periodo di riflessione e di decantazione normativa per evitare il sovrapporsi di regimi transitori ed il determinarsi di incertezza applicativa.

La continua produzione normativa, spesso ancorata a contingenze e, quindi, priva di organicità, incide sul contenzioso.

Costituisce dato ormai fermo nella giurisprudenza la non vincolatività delle linee-guida ANAC dettate in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, per cui le stesse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

Esse, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento "dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti", risultando peraltro ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell'Amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi.

Il contenzioso in tema di appalti, per complessità delle questioni trattate e per numero, rimane una parte importante dell'attività di questo Tribunale amministrativo (come lo è del resto per gli altri Tribunali amministrativi e per il Consiglio di Stato).

Il contenzioso normalmente si sviluppa attraverso un percorso di esame delle domande cautelari in camera di consiglio in un arco temporale di non oltre 15 giorni dal deposito dei ricorsi e nell'esame del merito in pubblica udienza fissata in un arco temporale di due o tre mesi.

Va tenuto conto che il regime processuale per le controversie della predetta materia è caratterizzato da riti speciali che rendono più celere la definizione dei giudizi, compatibilmente con l'elevato livello tecnico delle questioni affrontate.

Le questioni più dibattute riguardano la tipologia delle procedure utilizzate, la valutazione delle offerte, soprattutto quando si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il giudizio di anomalia delle offerte.

La scelta operata dall'Amministrazione appaltante in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificati nella *lex specialis* e la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub - criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, con la conseguenza che la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

Altra problematica più volte affrontata ha riguardato le caratteristiche tecniche previste nel capitolato di appalto, che valgono a qualificare i beni oggetto di fornitura e concorrono a definire il contenuto della prestazione sulla quale deve perfezionarsi l'accordo contrattuale, per cui eventuali, apprezzabili difformità registrate nell'offerta concretano una forma di *aliud pro alio*, comportante, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e, nel contempo, non rimediabile tramite regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell'offerta siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore materiale.

In una serie di ipotesi assimilabili il Tribunale amministrativo, per esigenze di accertamenti tecnici, ha fatto ricorso allo strumento della verificazione affidata ad Istituzioni di elevata e specifica qualificazione.

Partenariato pubblico privato

In alcune controversie è stata affrontata la problematica del partenariato pubblico privato.

I relativi istituti sono definiti dall'art. 3, lettera eee) del d.lgs. n. 50 del 2016 e trovano disciplina di dettaglio negli articoli 179 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Il contratto di partenariato implica il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico, sotto il triplice profilo del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità e del rischio di domanda dei servizi resi.

Parimenti, nella concessione di servizi è essenziale il trasferimento in capo al concessionario del “rischio operativo”, il che implica che in condizioni operative normali non deve essere garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio in concessione.

In definitiva il trasferimento del rischio – nelle sue varie tipologie – in capo all'operatore economico privato assume quindi un rilievo fondamentale ai fini della qualificazione di un accordo fra un soggetto privato ed un soggetto pubblico, quale partenariato pubblico privato/concessione oppure quale appalto di servizi.

È stato evidenziato in particolare che l’elemento qualificante in modo particolare dell’istituto del partenariato orizzontale è l’estraneità alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo, propria del contratto di appalto, e l’adesione alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, e che le Amministrazioni che stipulano una convenzione ex art. 15 l. n. 241 del 1990 partecipano all’accordo non per comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale bensì per coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune.

Il requisito dell'interesse pubblico "comune" va, infatti, inteso nel senso di "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna Amministrazione.

Beni pubblici e concorrenza

Anche in questo settore il Tribunale amministrativo ha ribadito l'obbligo di fare applicazione dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, applicabili non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l'utilizzo ma, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l'attribuzione di un'*utilitas* di rilievo economico comunque contendibile fra più operatori del mercato.

Contenzioso riguardante l'Autorità di regolazione dei trasporti

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti è stata istituita con il d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 37, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed ha sede a Torino.

L'esigenza di regolazione e liberalizzazione in questo nevralgico settore dell'economia moderna appartiene da anni al dibattito sulla regolazione dei servizi.

La prima problematica che ha interessato il contenzioso inerente gli atti dell'ART concerne la competenza territoriale del TAR chiamato ad occuparsene.

Tutti i giudici coinvolti hanno, al momento, risolto nello stesso senso, individuando il giudice competente nel Tribunale amministrativo del Piemonte.

La decisione del Giudice d'appello ha ribadito quanto già in precedenza statuito nell'ordinanza del Consiglio di Stato sez. V n. 4293/2018, la quale aveva espresso una ulteriore considerazione di carattere sistematico.

Pur prendendosi atto della sussistenza di una opportuna giurisprudenza univoca sul punto, avente esiti di fatto coerenti con la scelta di decentramento dell'ART, sarebbe auspicabile un intervento normativo che, codificando l'orientamento giurisprudenziale, inserisse nell'art. 14 c.p.a. un comma identico a quello previsto per l'AEEG (oggi ARERA) riferito all'ART e menzionasse quest'ultima nell'art. 133 lett. l) c.p.a., con conseguente *drafting* dell'art. 135 lett. c) c.p.a., così da escludere esplicitamente dalla competenza funzionale del TAR Lazio gli atti dell'ART e da rendere del tutto simmetrica la disciplina della competenza e della giurisdizione in materia di ART rispetto alla parallela ARERA.

L’iscrizione nell’ambito della competenza funzionale beneficerebbe della più ampia *vis attractiva* propria di siffatta tipologia di competenza, che consente di estenderne l’effetto anche agli atti connessi, a tutto vantaggio del principio della concentrazione dei giudizi.

Lasciare alla sola giurisprudenza l’individuazione del giudice competente, questione verosimilmente “dimenticata” dalle norme istitutive dell’ART, ingenera incertezza e può favorire condotte processuali opportunistiche delle parti, indotte a scegliere di prospettare o meno la questione a seconda degli orientamenti assunti dal giudice che si intende contestare, con aggravio di tempi del giudizio in un ambito processuale per il quale, in linea di principio, opera un rito accelerato.

Come sopra rilevato nel 2019 sono stati iscritti a ruolo 105 ricorsi proposti contro atti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), mentre le sentenze pronunciate in materia dal TAR (II^ Sezione) sono state 87.

In larga misura (77) tali sentenze hanno riguardato il contributo che annualmente i soggetti destinatari delle delibere ART devono versare all’Autorità per il finanziamento delle relative attività.

In particolare, nel 2019 sono stati decisi ricorsi riguardanti:

a) i concessionari autostradali (ricorsi respinti, confermando l’obbligo di contribuzione);

b) il settore del trasporto marittimo (ricorsi accolti con riferimento al trasporto di passeggeri e di merci, ad eccezione dello specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico);

c) gli interporti (ricorsi respinti);

d) i vettori aerei (ricorsi accolti).

Il testo dell’art. 37 comma 6 lett. b), novellato a fine 2018 dal “decreto Genova”, fa attualmente riferimento al “contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”; in base a tale nuova formulazione è stato disciplinato il contributo dovuto all’ART per l’anno 2019. Dalle diverse categorie interessate sono stati proposti numerosi ricorsi, in parte già decisi dal TAR, con specifico riferimento:

a) all’autotrasporto di merci su strada, agli spedizionieri e corrieri espresso, agli operatori della logistica (ricorsi accolti, escludendo l’obbligo di contribuzione);

b) ai terminalisti portuali (ricorsi respinti);

c) ai vettori aerei (ricorsi accolti);

d) al settore del trasporto marittimo (ricorsi accolti con riferimento al trasporto di merci e respinti con riferimento al trasporto di passeggeri).

È poi da rilevare che le conclusioni, favorevoli ai ricorrenti, a cui il Tribunale amministrativo del Piemonte è giunto in materia di autotrasporto e di vettori aerei hanno trovato conferma nelle sentenze recentemente pronunciate dal Consiglio di Stato.

Oltre ad alcune decisioni in materia di personale dell'ART, il Tribunale ha pronunciato ulteriori sentenze concernenti la specifica attività di regolazione dell'Autorità nel settore ferroviario.

In particolare il contenzioso ha riguardato:

- la sanzione pecuniaria irrogata dall'ART per la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, essendosi omesso o ritardato, in danno di altro vettore, le informazioni relative alla gestione dell'incremento prestazionale dell'infrastruttura ferroviaria oltre 300 km/h;

- alcune prescrizioni dettate dall'ART con riferimento al Prospetto informativo della rete (PIR) valido per gli anni 2018 e 2019; in particolare, sono state ritenute fondate le censure formulate nel ricorso in ordine all'obbligo imposto al gestore dell'infrastruttura di consentire all'Autorità l'accesso ai sistemi informativi e alle banche dati del gestore stesso;

- la delibera n. 106/2018 con cui l'ART ha approvato "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie", limitatamente alla modalità di rilevazione dei ritardi, ai fini della corresponsione dei relativi indennizzi.

Numerosi titolari di concessioni autostradali hanno proposto ricorsi contro i provvedimenti con cui l'ART ha approvato, nell'anno 2019, il nuovo sistema tariffario di pedaggio relativo alle convenzioni di concessione.

I predetti concessionari hanno agito davanti a questo TAR per ottenere l'accesso (negato dall'Autorità) ad atti, criteri e stime utilizzati dall'ART ai fini dell'adozione delle delibere impugnate.

Il Tribunale amministrativo ha respinto le richieste dei ricorrenti ritenendo che le stesse fossero finalizzate ad ottenere non documenti, ma informazioni, ovvero a conoscere bozze e appunti non confluiti in documentazione certa e puntualmente individuata.

Infine merita di essere segnalato l'esito dei giudizi promossi da imprese ferroviarie tedesche, francesi e austriache, che svolgono sul territorio italiano il servizio di trasporto ferroviario internazionale di persone e che hanno impugnato le delibere dell'ART riguardanti il sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, lamentando in particolare l'ingiustificata applicazione di un sovracanone a carico del servizio *open access* internazionale rispetto al servizio nazionale.

Il Tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi ritenendo sussistente il vizio di difetto di istruttoria censurato dalle ricorrenti in quanto, secondo il modello normativo come

anche interpretato a livello europeo da organismi terzi, non solo l'Autorità deve individuare quantomeno elementi concreti ed espliciti che giustifichino l'applicazione del sovracanone, ma lo stesso gestore deve fornire "solide giustificazioni" nel proprio prospetto di rete circa la scelta effettuata.

I concorsi per l'accesso alle carriere universitarie

Il Tribunale nel corso del 2019 ha trattato alcuni ricorsi riguardanti le procedure selettive per il reclutamento del personale docente delle Università e del Politecnico.

Nei procedimenti selettivi caratterizzati dall'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di valutazione dei concorrenti.

Le valutazioni affidate alla cura dell'organo tecnico sono dunque vincolanti per l'Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati.

L'Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell'attività valutativa della commissione giudicatrice all'uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro spesso indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori.

Non applicando rigorosamente i predetti principi si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte dell'Amministrazione capace di sterilizzare *ad libitum* il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell'organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Conseguentemente, con riguardo alle commissioni giudicatrici dei concorsi per la selezione dei professori universitari, si è ritenuta illegittima la composizione della commissione ove un componente non si sia astenuto e non abbia previamente dichiarato le potenziali situazioni di conflitto di interessi con alcuni dei candidati per il coautoraggio di pubblicazioni scientifiche e per l'appartenenza al medesimo dipartimento universitario.

Si è invece ritenuta legittima la scelta dell'Università di indire un concorso per professori di prima fascia riservato ai soli concorrenti esterni, anche in presenza di un professore interno di seconda fascia nella specifica disciplina, in quanto essa favorisce la mobilità e lo scambio culturale tra Università ed evita fenomeni di autoreferenzialità.

Contenzioso in materia scolastica

Anche nel 2019 sono stati proposti ricorsi in materia scolastica (mancata ammissione o non superamento dell'esame di maturità, non ammissione alla classe successiva), seppure in numero inferiore all'anno precedente (23 contro 29).

Al di là delle questioni sollevate e degli esiti delle cause, questo tipo di contenzioso evidenzia la forte conflittualità che caratterizza spesso i rapporti tra l'istituzione scolastica e le parti ricorrenti (cioè, per lo più, i genitori degli studenti coinvolti); si tratta di vicende che suscitano talora interesse anche a livello mediatico e che possono essere interpretate quali indici della crisi di autorevolezza e di credibilità che coinvolge attualmente tutte le istituzioni.

Ambiente urbano

Si è ritenuto che con le ordinanze sindacali in tema di limitazione del traffico veicolare l'Amministrazione comunale ha inteso perseguire il fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e di promuovere la cultura del trasporto sostenibile, così come confermato dalle deroghe al divieto di circolazione previste per i veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico, per i taxi di turno, per gli autoveicoli in servizio di noleggio, con o senza conducente, per i veicoli del trasporto condiviso (*car sharing*) e del co-vetturaggio (*car pooling*).

Pertanto il Tribunale amministrativo ha ritenuto che una parziale e temporanea limitazione della libertà di circolazione deve ritenersi giustificata quando discende dall'esigenza di tutelare il valore dell'ambiente. A tale proposito, il principio di precauzione è da intendersi quale principio di sviluppo le cui finalità preventive giustificano la sua valenza generale e trasversale in un particolare settore per la tutela non soltanto di singoli beni giuridici, ma del più generale valore dell'ambiente, funzionale alla tutela del benessere e della salute della collettività.

Tale principio, unitamente a quello di sviluppo sostenibile, giustifica la limitazione di diritti fondamentali quali la libertà di locomozione, il diritto di recarsi al lavoro con la propria autovettura ed alle diverse attività ricreative nei luoghi e negli orari prescelti, laddove la riduzione delle sostanze inquinanti dell'aria sia connotata da un innegabile vantaggio per la salute collettiva.

Il principio di precauzione non onera l'Amministrazione di fornire la prova della sicura efficienza causale delle misure temporanee adottate ai fini della riduzione delle emissioni.

Al contrario, esso impone di intervenire anche ove non vi sia l'accertamento causale dell'effetto inquinante secondo il paradigma del "più probabile che non".

Ciò consente di presumere il pericolo per il bene della salute e per il valore dell'ambiente a fronte del mero superamento delle soglie limite, a prescindere dalla valutazione delle concause.

Si è inoltre affermato il principio che l'emanazione di accordi di programma comportanti un bilanciamento dei diritti fondamentali, allo scopo di riportare il valore delle emissioni delle sostanze inquinanti entro i limiti per le concentrazioni nell'aria, trova il suo fondamento normativo nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, che autorizza le Regioni ad adottare un piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione a fronte del superamento del livello degli inquinanti.

Salute e assistenza

Con riguardo alla riorganizzazione della rete ospedaliera approvata dalla Regione, il Tribunale amministrativo, richiamando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2015, n. 1754 – confermata di recente dal Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza del 19 aprile 2019, n. 2551) –, che ha già dichiarato legittima la revoca della D.G.R. n. 28-7558 del 2014, al fine del raggiungimento degli obiettivi finanziari di risparmio di spesa, ha affermato che la scelta operata di mantenere i presidi ospedalieri con funzioni "ridotte" nelle aree distanti entro 90 minuti dai centri c.d. "*hub*" (o "di secondo livello") ed entro 60 minuti da quelli c.d. "*spoke*" (o "di primo livello"), si appalesa legittima in quanto "a fronte di risorse limitate, quali quelle previste per il funzionamento della rete ospedaliera pubblica, le competenze rare e costose richieste per la cura di malattie complesse non possono essere assicurate in maniera diffusa sul territorio regionale ma devono essere concentrate in centri regionali altamente specializzati".

Si è ritenuto, pertanto, che correttamente la revisione della rete ospedaliera piemontese è stata operata tenendo conto della popolazione residente e del numero dei passaggi appropriati, del tempo di percorrenza in relazione alle caratteristiche orografiche del territorio e dei volumi di attività reali o attesi.

Questo Tribunale amministrativo ha ritenuto legittime le decisioni assunte dalla Regione, che ha valorizzato le esigenze di bilancio e di conseguente razionalizzazione (contenimento) della spesa pubblica, a fronte dell'esigenza di garanzia delle prestazioni assistenziali ai soggetti coinvolti.

Sono state affrontate in quest'ottica le problematiche nascenti dalla disciplina in materia di organizzazione sanitaria e di autorizzazione alle prescrizioni, in rapporto al regime giuridico del personale medico.

Si è ritenuto che l'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

La disposizione in esame, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1103 del 1988 (riguardante una norma della Regione Liguria che consentiva ai medici che collaboravano volontariamente con il Servizio sanitario nazionale di utilizzare modulari simili a quelli previsti per i medici convenzionati per le prescrizioni di farmaci ed altre richieste), esprime un «principio generale del sistema sanitario nazionale» che si fonda su due essenziali ragioni.

E' corretto, pertanto, riservare la scelta delle prescrizioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale a medici che abbiano una competenza accertata attraverso selezioni specifiche, e la cui attività sia sottoposta a specifici controlli (in modo da rendere più certa ed effettiva la garanzia del diritto fondamentale alla salute dei cittadini) con l'obiettivo di evitare l'aumento incontrollato delle prescrizioni di farmaci, cercando pertanto di prevenire danni economici allo stesso Servizio Sanitario Nazionale.

Accesso agli atti

Rimangono criticità sul rapporto tra le varie tipologie di accesso e sul bilanciamento degli interessi correlati alla tutela dei dati personali.

In particolare si pone il problema se la disciplina dell'accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle Amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice.

Dubbio è inoltre se, in presenza di un'istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990, o ai suoi elementi sostanziali, l'Amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora sussistano le condizioni dell'accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata

Varie decisioni hanno riguardato la documentazione antimafia ed in particolare le interdittive.

Si assiste, in importanti settori dell'economia, a condizioni di monopolio spesso favoriti dalla vicinanza ad organizzazioni criminali o quanto meno da rapporti di

connivenza che scoraggiano l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali a danno del livello delle prestazioni e dei costi per la collettività.

Si è spesso enfatizzato l'impatto che le informative antimafia hanno sul tessuto economico e sociale della Regione senza tener conto di almeno due circostanze.

A tal proposito va sottolineato che il numero delle interdittive rispetto ai procedimenti avviati per la verifica del condizionamento da parte di organizzazioni criminali delle attività imprenditoriali corrisponde a una percentuale estremamente marginale (al di sotto dell'1%).

Fatta questa premessa appare opportuno ribadire i principi ispiratori del sistema del contrasto attraverso le misure amministrative dei fenomeni di condizionamento dell'economia da parte di organizzazioni criminali.

In sede di emanazione dell'informativa antimafia l'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione, richiedono alla Prefettura un'attenta valutazione dei diversi elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.

Giova ricordare che il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi.

La formulazione della fattispecie normativa a struttura aperta, propria dell'informazione interdittiva antimafia, consente all'autorità amministrativa e, ove insorga contestazione in sede giurisdizionale, al giudice amministrativo, di apprezzare, in sede di sindacato sull'eccesso di potere, tutta una serie di elementi sintomatici dai quali evincere l'influenza, anche indiretta delle organizzazioni mafiose sull'attività di impresa, nella duplice veste della c.d. contiguità soggiacente o della c.d. contiguità compiacente, elementi che sfuggirebbero, invece, ad una rigorosa, tassativa, asfissiante tipizzazione di tipo casistico, che elenchi un *numerus clausus* di situazioni "sintomatiche".

Non possono essere ignorati nell'ottica di questo equilibrato bilanciamento, gli effetti davvero incisivi, inibitori e finanche paralizzanti per l'attività di impresa, conseguenti all'adozione dell'informazione antimafia, da taluno assimilata o comparata addirittura ad una sorta di "ergastolo imprenditoriale".

Negare in radice che il Prefetto possa valutare elementi "atipici", dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla

legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia, finalità che, per usare ancora le parole della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza De Tommaso c. Italia, consiste anzitutto nel «tenere il passo con il mutare delle circostanze» secondo una nozione di legalità sostanziale.

Un plauso va rivolto alle Forze di Polizia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, per la straordinaria opera svolta in un contesto territoriale tra i più difficili del Paese nel contrasto alla illegalità.

DASPO e sicurezza urbana

Il Tribunale amministrativo in più occasioni si è occupato delle misure di prevenzione di divieto di accesso agli stadi ove si disputano incontri di calcio.

L'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella versione vigente, prevede l'irrogazione da parte del Questore, per un periodo compreso tra uno e cinque anni, del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per le persone che «in occasione o a causa di manifestazioni sportive ... abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza».

Il DASPO disposto dal Questore ha natura cautelare e preventiva e si fonda su plurimi elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, non necessariamente identificabili con fatti tipici di reato, i quali devono essere valutati, secondo un giudizio probabilistico fondato sul paradigma causale del «più probabile che non», in relazione al pericolo per i beni della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.

La misura di prevenzione presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, pertanto, ai fini della sua emissione, è sufficiente l'accertamento di un *fumus* di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto.

Inoltre la misura pur incidendo sulla sfera di libertà personale può essere disposta anche in situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; con la conseguenza che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.

Il ruolo essenziale dell'Avvocatura

Nell'espletamento del suo ruolo di garante, il giudice amministrativo trova nell'avvocato un naturale "alleato", chiamato anch'egli alla "funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" (art. 2, co. 2, legge forense), attuando quel diritto di difesa processuale cui è riconosciuto carattere "inviolabile" (art. 24 Cost.) e che connota già in senso oggettivo il ruolo costituzionale dell'Avvocatura.

La centralità di tale diritto nel processo è stata sottolineata anche dalla Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 46 del 1957 (tra le prime pronunciate dalla Corte ma sempre attuale), nella quale si affermava che "il diritto della difesa [...], intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale [...], deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo ... Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale".

Come recentemente affermato dal Presidente del Consiglio di Stato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, nel processo amministrativo, modellato secondo i principi costituzionali del "giusto processo" (art. 111 Cost.), i poteri pubblici sono soggetti al sindacato ad opera di un giudice, in quanto tale "terzo".

In quest'ottica il processo è il luogo in cui sindacare la legittimità dell'esercizio del potere pubblico mediante un pieno accesso al "fatto", ovverosia alla vicenda concreta in cui si attua la dialettica autorità-libertà, assicurando l'effettiva verifica dell'attendibilità, della correttezza, della ragionevolezza e della proporzionalità delle valutazioni compiute dall'Amministrazione, con il solo limite derivante dal divieto per il giudice di sostituire la propria scelta valutativa a quella dell'Amministrazione.

La verità processuale è un obiettivo su cui tutte le parti sono chiamate a convergere, la cui esatta comprensione da parte del giudice esige una corretta rappresentazione da parte dei difensori.

Il ruolo dell'avvocato è, dunque, essenziale non soltanto nell'elaborazione dei motivi di ricorso (che delimitano il sindacato), ma anche nell'esaustiva e chiara esposizione delle circostanze di fatto e nell'attenta disamina del quadro normativo di riferimento, spesso complesso, quando non oscuro e contraddittorio.

Il "nuovo" processo amministrativo richiede all'Avvocatura un ruolo ben più complesso che in passato.

Sul versante dell'onere della prova, le parti sono oggi responsabilizzate nel cooperare alla formazione della prova e il processo amministrativo, sul punto, sembra convergere significativamente con il processo civile.

Con riguardo alla formulazione della domanda di giustizia, il codice prefigura un sistema aperto di tutele e non di azioni tipiche, il quale riflette l'esigenza di un sindacato conformato al bisogno differenziato di tutela dell'interesse protetto.

La qualità della giurisdizione e la "prevedibilità" delle decisioni diventano essenziali per scongiurare il rischio che il diritto giurisprudenziale possa tradursi in un'ulteriore attenuazione della certezza del diritto.

In tale prospettiva vanno inquadrati i rapporti tra avvocato e giudice, i quali, oltre che "improntati a dignità e a reciproco rispetto" (art. 53 del Codice deontologico forense), non possono prescindere dalla consapevolezza che "i problemi della giustizia sono in gran parte problemi di organizzazione e che le buone organizzazioni sono quelle in cui tutti gli attori sono chiamati a cooperare in eguale misura per il raggiungimento degli scopi comuni".

Il proficuo dialogo, al quale, nell'interesse dei cittadini e del Paese, giudici e avvocati sono, in qualche modo, "tenuti", ricomprende infatti oggi molti aspetti dell'organizzazione del processo.

Quanto al contributo unificato, la cui esigenza nasce dalla considerazione del carattere limitato della risorsa giustizia e che è stato ritenuto legittimo dalla Corte di giustizia, purché proporzionato, deve pensarsi a una sua rimodulazione che tenga meglio conto della natura e del valore della causa.

Il processo amministrativo telematico (PAT) ha segnato una profonda evoluzione delle forme attraverso cui giudici e avvocati svolgono le rispettive attività.

Per gli avvocati, e dunque per le parti, ha significato essenzialmente semplificazione procedurale, riduzione dei tempi e contenimento dei costi.

A fronte di tali indiscutibili vantaggi, la legge di bilancio per il 2019 ha ritenuto di rendere strutturale, l'obbligo di deposito della copia cartacea degli atti (non dei documenti).

Quanto alla sinteticità degli atti, è superfluo richiamare che sul giudice e sulle parti grava l'obbligo di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica (art. 3, co. 2, del codice del processo amministrativo).

I limiti dimensionali sono stati fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sulla base di un proficuo coordinamento con il mondo forense, a partire dal CNF, le cui osservazioni sono state debitamente valorizzate nel pervenire ad un equilibrato contemperamento tra i principi di rango costituzionale del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.

Scrivere in modo sintetico non lede i diritti di difesa, perché contribuisce a meglio focalizzare il giudizio sulle questioni rilevanti.

Occorre, inoltre, lavorare per rendere sintetiche le sentenze di noi giudici, in modo da contribuire a rendere più comprensibile la giustizia fuori alle aule giudiziarie.

Conclusioni

Il ruolo della giurisdizione amministrativa è quello di assicurare la tutela dei cittadini e delle imprese nei confronti del potere pubblico e garantire la legalità nell'ordinamento.

Il giudice amministrativo si pone quale arbitro dello snodo nevralgico dei rapporti tra i consociati e il potere nello Stato di diritto.

La centralità del giudice amministrativo nel contesto istituzionale, economico e sociale del nostro Paese si è andata sempre più accentuando in corrispondenza all'emersione di nuove istanze di giustizia connesse all'esercizio dei poteri pubblici in ambiti nevralgici dell'economia e della regolazione, dei servizi pubblici e dei connessi diritti sociali.

Si è progressivamente superata la configurazione della giurisdizione come "potere", a beneficio di una nozione funzionale di "servizio" reso ai cittadini, alle imprese, ma anche, in definitiva, alle stesse Pubbliche Amministrazioni. La più recente legislazione ha introdotto nel sistema un modello di Giustizia Amministrativa che, sviluppando le potenzialità insite nel testo costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.), è sempre più connotato in senso soggettivo, in quanto orientato alla tutela delle situazioni giuridiche sostanziali dei consociati, una tutela "piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo" (art. 1 del codice del processo amministrativo).

Alla luce delle predette considerazioni che delineano il ruolo che oggi svolge nell'Ordinamento il Giudice amministrativo, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Rassegna sentenze anno 2019 a cura della dott.ssa Angela Portone

I SEZIONE

ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 aprile 2019, n. 463; Pres. Giordano, Est. Perilli
Accordi tra amministrazioni – Leale collaborazione – Inesperibilità tutela indennitaria
Negli accordi tra amministrazioni non è esperibile la tutela indennitaria poiché non è ad essi applicabile analogicamente l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990, relativo agli accordi tra privati ed Amministrazione; mentre in questi infatti l'interesse legittimo del privato si contrappone al potere dell'Amministrazione, gli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 presuppongono l'equiordinazione e la leale collaborazione tra Amministrazioni.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 maggio 2019, n. 600; Pres. Giordano, Est. Perilli
Accordi tra amministrazioni – Recesso unilaterale
Il recesso unilaterale da un accordo tra amministrazioni non è nullo ai sensi dell'articolo 1373, comma 1, c.c. ed è sempre ammesso anche ove l'accordo non contenga una specifica clausola di recesso unilaterale.

AMBIENTE

T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 gennaio 2019, n. 4; Pres. Giordano, Est. Picone
Rimozione rifiuti – Fallimento azienda - Obbligo di rimozione
L'obbligo di rimozione dei rifiuti può essere imposto anche al «detentore del momento» per cui, in conformità al principio «chi inquina paga», la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento, in caso di fallimento, deve ricadere sulla parte dell'attivo fallimentare.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 febbraio 2019, n. 190; Pres. Giordano, Est. Patelli
Autorizzazione paesaggistica all'installazione di ruota panoramica
E' legittimo il provvedimento con il quale è stato negato il rilascio di un nulla-osta paesaggistico per la installazione di una grande ruota panoramica (nella specie si trattava di una grande ruota panoramica da installare nella zona vincolata del Parco del Valentino della Città di Torino), fondato sul parere negativo vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che sia motivato con riferimento al fatto che l'intervento di installazione della ruota panoramica risulta essere: a) in contrasto con i valori naturalistici del parco; b) incoerente con le valenze storiche e paesaggistiche del sito; c) idoneo a modificare notevolmente le visuali percepibili dalle zone adiacenti, così impedendo la completa e corretta leggibilità del paesaggio. Si tratta, quindi, di diniego fondato su una istruttoria congrua e scevra da valutazioni irragionevoli o contraddittorie, nonché adeguatamente motivato.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 aprile 2019, n. 395; Pres. Giordano, Est. Amovilli
Rimozione rifiuti – Competenza del Sindaco – Contraddittorio procedimentale
Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 192 co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e non al dirigente, la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2, in quanto trattasi di una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria dell'art. 107 co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, che affida invece tali compiti alla dirigenza.
In tema di rifiuti, affinché il proprietario del suolo sia condannato agli adempimenti previsti dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 è necessario che l'accertamento della sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio, anche se tale accertamento è fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una espressa previsione di legge nazionale, una responsabilità da posizione del proprietario. Si tratta poi di materia di indubbio interesse comunitario disciplinata da specifiche Direttive (nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ove la diretta rilevanza del contraddittorio procedimentale è garantito dall'art. 41 "diritto ad una buona amministrazione" della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, avente lo stesso valore giuridico del Trattato in seguito al Trattato di Lisbona, ratificato con Legge n. 130/2008.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 maggio 2019, n. 574; Pres. Giordano, Est. Patelli
Ambiente – provvedimento conclusivo Conferenza di servizi – legittimazione passiva – distanze delle discariche dai nuclei abitati
1. Il gravame proposto avverso la decisione assunta in sede di conferenza di servizi deve essere notificato non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, bensì solo a quelle che nell'ambito della Conferenza abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi; ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) devono essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a enti i cui pareri (ancorché resi in conferenza di servizi) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (ad esempio in relazione a prescrizioni poi recepite nel provvedimento finale).
2. In materia di discariche, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al "sito di ubicazione", evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze da abitazioni, corsi d'acqua e pozzi, poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti), devono essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 luglio 2019, n. 838; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Inquinamento – Ordinanza sindacale – Compressione della libertà di circolazione – Principi di precauzione e sviluppo sostenibile
Il TAR Piemonte respinge l'impugnazione dell'ordinanza sindacale con cui, in attuazione del Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, un Comune ha adottato misure provvisorie di limitazione del traffico veicolare, finalizzate alla riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti nell'atmosfera. L'ordinanza *de qua* è stata adottata invocando i poteri straordinari che l'articolo 50, comma 5, T.U.E.L. attribuisce al Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi a carattere locale volti a superare situazioni di degrado dell'ambiente potenzialmente dannose per la salute collettiva.
Il TAR Piemonte applica il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 luglio 1996, n. 264, secondo cui la libera circolazione non si identifica con la libertà assoluta di circolare su tutte le strade con il mezzo privato. Tanto premesso, il Collegio specifica che l'emanazione di accordi di programma comportanti una bilanciamento dei diritti fondamentali allo scopo di riportare il valore delle emissioni delle sostanze inquinanti entro i limiti per le concentrazioni nell'aria trova il suo fondamento normativo nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, che autorizza le Regioni e le Province autonome ad adottare un piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione a fronte del superamento del livello degli inquinanti.
Quanto all'ordinanza sindacale oggetto di impugnazione, dall'esame sistematico delle disposizioni adottate in attuazione del predetto accordo emerge che, oltre all'obiettivo ambientale finalizzato alla riduzione delle emissioni, con il divieto di circolazione veicolare l'amministrazione comunale ha inteso perseguire anche il fine - mediato - di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e di promuovere la cultura del trasporto sostenibile, così come confermato dalle deroghe al divieto di circolazione previste per i veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico, per i taxi di turno, per gli autoveicoli in servizio di noleggio, con o senza conducente, per i veicoli del trasporto condiviso (*car sharing*) e del co-vetturaggio (*car pooling*). Pertanto, il Collegio osserva che una parziale e temporanea limitazione della libertà di circolazione deve ritenersi giustificata quando discende dall'esigenza di tutelare il valore dell'ambiente. I principi di precauzione e di sviluppo sostenibile giustificano la limitazione di diritti fondamentali quali la libertà di locomozione, il diritto di recarsi al lavoro con la propria autovettura ed alle diverse attività ricreative nei luoghi e negli orari prescelti, laddove la riduzione delle sostanze inquinanti dell'aria sia connotata da un innegabile vantaggio per la salute collettiva.
Il Collegio specifica, inoltre, che il principio di precauzione non onera l'Amministrazione di fornire la prova della sicura efficienza causale delle misure temporanee adottate ai fini della riduzione delle emissioni. Al contrario, esso impone di intervenire anche ove non vi sia l'accertamento causale dell'effetto inquinante secondo il paradigma del "più probabile che non". Ciò consente di presumere il pericolo per il bene della salute e per il valore dell'ambiente a fronte del mero superamento delle soglie limite, a prescindere dalla valutazione delle concause.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 novembre 2019, n. 1153; Pres. Salamone, Est. Patelli
Ambiente – scarichi sul suolo e bacini artificiali
L'art. 103 del d.lgs. 152/2006, in accordo con il parere del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio – Servizio per la Tutela delle Acque Interne nel parere del 7 agosto 2002, in merito all'art. 29 d.lgs. n. 152/1999 (il cui contenuto è stato poi trasposto nell'art. 103 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), vieta lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti al comma 1 del medesimo articolo. In merito, quindi, alla possibilità di effettuare lo scarico si fa presente che per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici. Lo spessore di tale corpo naturale dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 4,0 metri e, comunque, deve trovarsi al di sopra della massima escursione del livello di falda di 1,50 metri. Tale definizione è necessaria al fine di garantire uno spessore sufficiente affinché avvengano i fenomeni di autodepurazione e la possibilità tecnica di installare dispositivi di scarico (quali ad esempio la subirrigazione o il pozzo assorbente, specificatamente previsti dalle norme tecniche di settore - si veda in proposito la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, in particolare l'allegato 5), nonché impedire il contatto diretto tra lo scarico e le acque sotterranee.
La condizione sopra esposta deve intendersi come indicazione di carattere generale e comunque lo scarico può avvenire solo nei casi in cui: - si possono sfruttare i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità negli strati superficiali del sottosuolo; - si eviti il danneggiamento alla circolazione sotterranea.
L'Amministrazione, anche a fronte di un eventuale dubbio di qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 103 o 104 del T.U.A., deve, in applicazione dei superiori principi di precauzione e proporzionalità, procedere a svolgere un supplemento di indagine, attraverso la richiesta della relazione idrogeologica approfondita, fatto che comporta un sacrificio minimo per il proponente e che pertanto costituisce una scelta logica e proporzionata, lungi dall'essere viziata per il denunciato eccesso di potere.

ANTIMAFIA

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 gennaio 2019, n. 58; **Pres. Giordano, Est. Risso**
Iscrizione nella c.d. *white list* – Elementi posti a base dell'informativa
Si è valutata la legittimità di un provvedimento della Prefettura di Torino di rigetto dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) nonché della consequenziale revoca dell'aggiudicazione alla ricorrente di lavori di manutenzione ordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale sulla rete stradale e della successiva aggiudicazione di un appalto alla seconda classificata.
Nel caso specifico si è ritenuto che il provvedimento della Prefettura di Torino fosse legittimo in quanto supportato da idonea istruttoria e motivazione.
In particolare l'Amministrazione nel provvedimento impugnato aveva fatto una chiara e precisa descrizione delle vicende che avevano preceduto la nascita della società ricorrente ed aveva evidenziato gli avvicendamenti nella compagine sociale e amministrativa e le modifiche concernenti la denominazione e la sede legale.
In tale sentenza si è evidenziato che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. Anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione criminale «comunque localmente denominata»), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia.

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 agosto 2019, n. 944; Pres. Giordano, Est. Patelli
Sicurezza pubblica – Interdittive antimafia
1. Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non" e gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, ancora, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 5547;

Consiglio di Stato, Sez. III, 04 maggio 2018, n. 2655; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011 n. 6611). Il provvedimento interdittivo risponde, infatti, ad una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata e prescinde dall'accertamento di responsabilità penali. Coerentemente con la logica che ispira il Codice Antimafia, il provvedimento interdittivo costituisce una misura, non punitiva, di natura cautelare e preventiva, volta ad impedire l'infiltrazione del crimine organizzato nel settore degli appalti pubblici, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3). Nel caso di specie, l'Amministrazione ha - con motivazione logica, congruente e puntuale, analizzato gli elementi sintomatici rivelatori di possibili connessioni con organizzazioni criminali, dando ragionevolmente rilievo alle cointeressenze economiche con operatori senza dubbio connessi alla criminalità organizzata. Infatti, uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa - di per sé sufficiente a giustificare l'emanazione di una interdittiva antimafia - è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 520).
2. È legittima l'interdittiva adottata senza disporre alcuna audizione dell'interessato e senza acquisire alcun tipo di osservazione dallo stesso, condividendosi sul punto quanto affermato da consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109; id. 9 febbraio 2017 n. 565), ovverosia che "L'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un'attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.
La delicatezza di tale ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all'autorità amministrativa, può comportare anche un'attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo".

APPALTI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 gennaio 2019, n. 9; Pres. Giordano, Est. Picone
Interesse all'impugnativa - Prova di resistenza

La verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; Pres. Giordano, Est. Nasini
Esclusione da gara – Applicazione contratto collettivo nazionale diverso dal proprio

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è un atto dovuto il provvedimento di esclusione dalla gara del concorrente che ha fatto ricorso ad un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello proprio, essendo la previsione della norma di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, volta a garantire che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2019, n. 25; Pres. Giordano, Est. Perilli
Fornitura farmaci – Parere AIFA ai fini della messa in concorrenza in gara
L'accertamento sulla sovrapponibilità terapeutica di farmaci a base di principi attivi diversi, ai fini della loro messa in concorrenza diretta in una gara, è rimesso in via esclusiva al giudizio di AIFA.
Ai sensi dell'art. 15, commi 11 ter e 11 quater, d.l. n. 95/2012, l'accertamento sulla sovrapponibilità terapeutica di farmaci a base di principi attivi diversi, ai fini della loro messa in concorrenza diretta in una gara, è rimesso in via esclusiva al giudizio di AIFA, che si esprime a mezzo di un motivato parere, non altrimenti sostituibile, preventivo rispetto al confezionamento dei lotti di gara. La finalità della disposizioni di legge è, infatti, non solo quella di tutelare la *par condicio* degli operatori economici, ma anche quella di garantire l'uniforme dispensazione dei L.E.A. sull'intero territorio nazionale, ragion per cui, anche a voler ritenere che il parere di una Commissione tecnica istituita dalla Stazione appaltante possa sostituire, per identità di valore scientifico, quello reso dall'AIFA, esso non potrebbe mai garantire l'uniformità di trattamento poiché sarebbe necessariamente tarato sui fabbisogni terapeutici espressi nel territorio di riferimento.

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 112; Pres. Giordano, Est. Patelli
Appalti – inadempimento in sede di esecuzione anticipata – difetto di giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia che attiene al mero accertamento di un inadempimento contrattuale, e quindi alla verifica della corretta esecuzione – ancorché anticipata – del contratto da stipularsi all'esito della gara di appalto.
Le penalità applicate dall'Amministrazione discendono da una previsione convenzionale per il caso di "omissioni e/o irregolarità nelle forniture e nei servizi". Nessun potere autoritativo è stato dunque esercitato in questa fase, che è invece di mera esecuzione (ed esecuzione anticipata) del contratto da parte dell'Amministrazione.
Ne consegue che la giurisdizione deve essere declinata in favore del Giudice Ordinario, secondo l'ordinario criterio di riparto (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24411: quanto "alla situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'Amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario".

T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 152; Pres. Giordano, Est. Risso
Idoneità e convenienza economica dell'offerta – Selezione socio costituenda società mista
E' legittima la decisione di non aggiudicare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di una costituenda società mista deputata alla gestione del patrimonio immobiliare della città di Settimo Torinese, della rete stradale comunale e a svolgere il servizio di sgombero neve, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto il punteggio tecnico conseguito dal concorrente era eccessivamente basso in rapporto peraltro con l'importanza e la delicatezza dell'oggetto della procedura di gara. Sul punto è stato chiarito che detta disposizione, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, dà la facoltà alle stazioni appaltanti, in caso di ritenuta non convenienza economica o di inidoneità tecnica dell'offerta, di arrestare il procedimento di aggiudicazione e che le operazioni svolte dal RUP in tale sede non verificano l'idoneità dell'offerta e la regolarità rispetto al disciplinare di gara, ma l'idoneità e la convenienza economica dell'offerta nel suo insieme. Pertanto un'offerta ritenuta regolare ed idonea dalla commissione di gara può essere valutata non conveniente dall'Amministrazione.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 febbraio 2019, n. 193; Pres. Giordano, Est. Perilli
Appalti -Esclusione
Deve essere escluso dalla gara il concorrente che abbia proposto un'offerta economica plurima e subordinata, ove le due offerte presentino divergenze significative e siano tra di loro antitetiche.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 215; Pres. Giordano, Est. Risso
Appalti – Deroga all'obbligatorietà di avvalersi di Convenzione CONSIP
E' legittimo non avvalersi di una convenzione CONSIP, in applicazione della deroga prevista dall'art. 1, comma 516 della legge 5 dicembre 2015 n. 208, a condizione che tale scelta sia supportata da idonea ed approfondita istruttoria. Nel caso di specie si è ritenuto che la decisione di Soris S.p.A. di non avvalersi della convenzione CONSIP fosse legittima in quanto, sulla base di un parere del Politecnico di Torino e di un parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, aveva ritenuto che la Convenzione CONSIP citata non fosse idonea a soddisfare i propri bisogni specifici.

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 marzo 2019 n. 291; Pres. Giordano, Est. Patelli
Appalti – avvalimento e subappalto
1. Nel caso in cui, per una gara di appalto, sia mancata una relazione sui motivi di ammissione tale da garantire che gli altri concorrenti interessati potessero venire a conoscenza delle relative ragioni, è solo dalla data dell'accesso in cui è avvenuta la piena conoscenza del contenuto del provvedimento di ammissione, anche nella sua motivazione, che deve farsi decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento medesimo.
2. Negli appalti pubblici, subappalto e avvalimento operativo non sono sovrapponibili: infatti, nella materia degli appalti pubblici la disciplina del subappalto differisce significativamente da quella dell'avvalimento o del raggruppamento di imprese, in quanto non comporta assunzione diretta di responsabilità del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, a conferma del fatto che esso realizza piuttosto una modalità di organizzazione interna del lavoro, che normalmente ha anche un determinato vantaggio per l'appaltatore. Inoltre, l'avvalimento implica che il concorrente che abbia dichiarato di volersi avvalere delle risorse di un'impresa ausiliaria, debba avere immediata disponibilità delle medesime, nel senso che deve poterle usare per eseguire il contratto senza l'intermediazione della suddetta impresa. Ciò non avviene, invece, per l'ipotesi di subappalto, in cui parte della commessa viene eseguita direttamente dall'impresa subappaltatrice.
3. Negli appalti pubblici, non è possibile estendere in via analogica all'avvalimento (ancorché operativo) il limite del 30% di attività delegabili, dettato espressamente per il subappalto dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 marzo 2019, n. 294; Pres. Giordano, Est. Perilli
Appalti – Requisito regolarità fiscale
La mera presentazione dell'istanza di rateizzazione non rileva ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale ma è necessario che l'impegno in essa contenuto vincoli il contribuente con l'accettazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione finanziaria e la formazione del relativo accordo procedimentale contenente la novazione oggettiva dell'obbligazione tributaria prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 marzo 2019, n. 295; Pres. Giordano, Est. Perilli
Appalti – Elementi essenziali del bando - Valore stimato del servizio
Il valore stimato del servizio da affidare in concessione (gestione di un bar) è elemento essenziale del bando di gara in quanto integra un obbligo informativo della stazione appaltante funzionale alla formulazione di un'offerta consapevole ed all'effettivo svolgimento del servizio.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 marzo 2019, n. 331; Pres. Giordano, Est. Patelli
Appalti – revoca di esecuzione anticipata e accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 cod. appalti - giurisdizione
Per il principio di conservazione degli atti giuridici, si deve verificare l'effetto sostanziale perseguito e raggiunto da un atto denominato "revoca dell'esecuzione anticipata del contratto" ma con il quale, invero, l'effetto raggiunto non è stato quello di interrompere l'esecuzione anticipata (effetto già verificatosi in forza di precedente atto), bensì quello di dichiarare l'aggiudicazione definitiva non efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, d.lgs. n. 50/2016 e quindi di non procedere successivamente alla stipulazione del contratto ai sensi del successivo comma 8.
A tale dichiarazione di inefficacia – che fa in effetti parte del contenuto motivazionale dell'atto – deve quindi darsi rilievo al fine di qualificare correttamente l'atto, riconoscendosene così la natura provvedimentale. Non c'è dubbio, infatti, che nella fase di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, seppur effettuata a posteriori rispetto all'aggiudicazione, l'Amministrazione eserciti un potere nei confronti dell'offerente.

Così riqualificato l'atto, deve essere ritenuta allora la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 marzo 2019, n. 354; Pres. Giordano, Est. Risso
Appalto – Inefficacia temporalmente limitata di un contratto – Applicazione sanzione
Con la sentenza in esame si è applicata una sanzione per dichiarazione di inefficacia temporalmente limitata di un contratto di appalto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ex art. 123 del codice del processo amministrativo ritenendone sussistenti i presupposti.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 aprile 2019, n. 390; Pres. Giordano, Est. Risso
Travalicamento dei limiti di rimodulazione dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta e violazione del principio della *par condicio* tra gli operatori economici poiché, in sede di giustificazioni, si erano variate le voci di costo in modo rilevante senza addurre la sussistenza di sopravvenienze di fatto o normative o errori di calcolo che potessero giustificare tali variazioni
Nel caso in esame la controinteressata in sede di giustificazioni aveva variato tutte le altre voci di costo (costo dei mezzi e delle attrezzature, spese generali, oneri aziendali per la sicurezza e utile) componenti l'offerta rispetto a quelle indicate in sede di offerta e ciò al dichiarato fine di uniformarsi ai rilievi del verificatore e alle indicazioni di una precedente sentenza di questo Tribunale, modificando il costo della manodopera da € 817.804,80 a € 1.015.111,20 e passando dunque da un'incidenza di tale costo del 40% ad un'incidenza del 49,62%. Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che la controinteressata avesse superato i limiti fissati dalla giurisprudenza con riferimento alla rimodulazione dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia. Si è evidenziato che è ammissibile un limitato aggiustamento di singole voci di costo purché tuttavia esso trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o in originari e comprovati errori di calcolo o in altre ragioni plausibili ma che nessuna di tali circostanze era ravvisabile nel caso in esame. Si è sottolineato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il concorrente sottoposto a valutazione di anomalia non può fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di "finanza creativa", modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo, pur mantenendo fermo l'importo finale). L'offerta può subire limitati aggiustamenti in taluni dei suoi elementi, ma resta fermo il principio per cui, una volta presentata, l'offerta non è suscettibile di una radicale, arbitraria ed indiscriminata modificazione, pena la violazione della *par condicio* tra i concorrenti. Si è dunque ritenuto che nel caso di specie la ricorrente non si fosse limitata a particolari aggiustamenti ma avesse cercato di rimodulare complessivamente l'offerta.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 aprile 2019, n. 396; Pres. Giordano, Est. Amovilli
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo- Revisione prezzi
In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244, d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi – nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del *quantum debeatur* – incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'*an* ed al *quantum*, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 aprile 2019, n. 414; Pres. Giordano, Est. Perilli
Appalti – Collegamento tra imprese – Ritiro dell'offerta
Il ritiro dell'offerta da parte di un'impresa sospettata di collegamento, ai sensi della fattispecie di pericolo di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. n. 50 del 2016, che si sia verificato dopo l'avvio del procedimento e prima dell'emanazione del provvedimento di esclusione, non è idoneo a paralizzare il potere espulsivo della stazione appaltante che, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, sussiste in ogni momento.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 aprile 2019, n. 458; Pres. Giordano, Est. Risso
Appalti - Prova dei requisiti di capacità tecnica
Si è ritenuto che anche se si tratta di piccola - media impresa, ritenere soddisfatto il requisito della capacità tecnica professionale attraverso l'applicazione di un criterio non previsto nel disciplinare di gara solo perché si tratta di microimpresa di recente costituzione si tradurrebbe, nella sostanza, in una

integrazione/modificazione della *lex specialis* in corso di gara e determinerebbe la violazione del principio di trasparenza e di *par condicio*.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 aprile 2019, n. 503; Pres. Giordano, Est. Perilli
Appalti – Bando di gara - Criteri qualitativi rigidi
E' illegittimo il bando che fissa criteri qualitativi tabellari rigidi poiché determina l'effetto distorsivo di appiattire l'offerta tecnica in funzione dell'offerta economica.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 maggio 2019, n. 542; Pres. Giordano, Est. Risso
Appalti – Criterio del prezzo più basso
E' stato ritenuto legittimo il criterio del prezzo più basso ai fini dell'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di riparazione meccanica delle autovetture comunali poiché tale servizio è stato ritenuto effettivamente caratterizzato da condizioni standardizzate e da elevata ripetitività, essendo connotate dalla routinarietà degli interventi (non aventi contenuto tecnologico né alcun carattere innovativo o *latu sensu* creativo), ma anche perché non ricorre nella specie l'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera tale da imporre l'obbligatorio ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 maggio 2019, n. 576; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Appalti – Operatore economico – Opposizione a decreto penale di condanna – Esclusione da gara
L'operatore economico che abbia proposto opposizione ad un decreto penale di condanna non può essere escluso dalla gara ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto l'opposizione comporta la revoca del decreto penale di condanna e dunque lo priva dei suoi effetti tipici.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 maggio 2019, n. 593; Pres. Giordano, Est. Picone
1. Appalti – Anomalia delle offerte – Errore materiale - Modifica giustificativi – Ammissibile
2. Appalti – Clausola sociale – Interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata – Effetto escludente automatico – Non ammissibile – Assunzione alle medesime condizioni dell'appaltatore uscente – Non obbligatorio
3. Appalti – Applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dell'appaltatore uscente – Ammissibile
4. Appalti – Anomalia dell'offerta – Costo del lavoro inferiore rispetto a quello applicato da altra impresa – Insussistente
1. In presenza di errori materiali di calcolo del costo del lavoro nella relazione giustificativa è consentita la modificazione di tali giustificazioni volta alla correzione di sovrastime e sottostime di alcune voci di costo, purché l'offerta risulti nel suo complesso seria e attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5855 del 2017; Id., sez. V, n. 4680 del 2017). Nel caso di specie la modifica delle voci indicate nella relazione giustificativa è da considerarsi ammissibile tanto più in quanto sollecitata dalla Stazione appaltante che aveva riscontrato incongruenze su dette singole voci.
2. La clausola sociale deve essere oggetto di interpretazione conforme ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost. a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione. Infatti, diversamente opinando si darebbe luogo ad una sostanziale lesione della concorrenza che finirebbe per scoraggiare la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti e violare l'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. Di qui alla clausola sociale non può essere attribuito alcun effetto automaticamente e rigidamente escludente, ma deve essere armonizzata e resa compatibile con il contesto dello stesso appalto e con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. La clausola non comporta dunque alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata alla medesime condizioni il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (Cons. Stato, sez. III, n. 5444 del 2018 ed i precedenti ivi citati).
3. E' facoltà per l'appaltatore subentrante nel servizio oggetto di gara applicare un contratto di lavoro diverso da quello del precedente datore di lavoro. Infatti, in materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto. Di qui, l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di un contratto di lavoro può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione.

4. Non è da considerarsi anomala l'offerta quando il costo del lavoro è inferiore rispetto a quello applicato da altra impresa concorrente, a causa del differente contratto collettivo imposto al personale, se nella *lex specialis* di gara non si richiede l'indicazione di un contratto specifico e le mansioni richieste per l'esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Cons. Stato, sez. V, n. 932 del 2017; Id., sez. III, n. 589 del 2016).

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 maggio 2019, n. 622; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Appalti – Indicazione subappaltatori
Il concorrente che abbia omesso di indicare la terna dei subappaltatori in esito al soccorso istruttorio e non abbia al contempo rinunciato alla facoltà di avvalersi del subappalto non può essere escluso per ciò solo dalla gara, ma può essere escluso solo all'esito dell'accertamento del mancato possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio del servizio, altrimenti si rischierebbe di sanzionare il mero inadempimento alla richiesta di integrazione, pur in presenza delle condizioni di qualificazione sostanziali.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 giugno 2019, n. 681; Pres. Giordano, Est. Risso
1. Decorrenza termine per impugnare le ammissioni ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis del codice del processo amministrativo
2. Gara di appalto di servizi quali prestazioni professionali – concetto di soggetto di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, autorizzato a svolgere prestazioni professionali riservate agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro – qualifica richiesta in un bando di gara per l'affidamento di prestazioni professionali – società tra professionisti s.t.p. – necessità di tale forma giuridica ai sensi della normativa vigente
1. È stato chiarito che il principio della piena conoscenza acquisita *aliunde*, può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell'effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura di gara e che pertanto non poteva ritenersi sufficiente a far decorrere l'onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l'ammissione, in mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni.
2. Si è affermato che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1 della legge n. 12 del 1979 e dell'art. 10 della legge n. 183 del 2011 discende che le attività riservate ai professionisti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12 del 1979 possono essere esercitate in forma societaria soltanto ove sia costituita una società tra professionisti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011.
L'articolo 1 - commi primo e quinto - della l. n. 12 del 1979, letto in combinato disposto con l'articolo 10, cit., va inteso nel senso di non consentire la partecipazione di una gara di appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni per le quali opera la riserva di iscrizione all'albo professionale da parte di società commerciali diverse da quelle costituite ed operanti ai sensi del richiamato articolo 10. Infatti, allo stato dell'ordinamento, si ritiene che il modello delle società fra professionisti di cui all'articolo 10 della l. 183 del 2011 costituisca la sola forma ammessa di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali di cui al Libro V - Titolo IV - Capo II del Codice civile.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 giugno 2019, n. 682; Pres. Giordano, Est. Risso
Grave illecito professionale – risoluzione non contestata in giudizio – interpretazione della norma in senso conforme al diritto euro-unitario – non necessario il decorso del termine per poter contestare la risoluzione medesima o l'acquiescenza
Si è ritenuto di non poter interpretare la norma sul grave illecito professionale quale possibile causa di esclusione da una gara nel senso prospettato dalla ricorrente e cioè che per poter considerare una risoluzione "non contestata in giudizio" debba essere decorso il termine per poter contestare la risoluzione medesima e che il provvedimento di esclusione possa essere adottato solo nel caso in cui l'impresa abbia fatto acquiescenza alla risoluzione medesima.
Si è invece ritenuto che in base ad un'interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) e conforme al diritto eurounitario, l'art.80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui fa riferimento a risoluzioni "non contestate in giudizio" - tenuto anche conto che tale elencazione, come precisato dal Consiglio di Stato, è stata introdotta al fine di semplificare l'onere probatorio incombente sulla Stazione appaltante – si riferisca appunto al caso in cui la risoluzione non sia stata impugnata innanzi ad un giudice, proprio come è avvenuto nel caso in esame.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 giugno 2019, n. 703; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Appalti – esclusione concorrente – Offerta prodotti con caratteristiche tecniche inferiori
E' legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ha offerto prodotti della stessa marca di quella richiesti dalla *lex specialis* ma con caratteristiche tecniche inferiori, senza fornire la dimostrazione di equivalenza tra prodotti.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 luglio 2019, n. 810; Pres. f.f. Picone, Est. Risso
1. DURC – regolare per tutto il procedimento di gara e anche durante l'esecuzione del contratto – compensazione con crediti nei confronti della PA necessita di attivazione da parte dell'impresa (deve richiedere DURC in compensazione) e non può essere rilevata d'ufficio dalla stazione appaltante – gravità e definitività deve essere valutata dagli istituti previdenziali
2. Sostituzione impresa consorziata ove tale scelta dipenda dall'esito negativo dei controlli effettuati dalla stazione appaltante – illegittimità
1. Sono state affrontate diverse questioni attinenti al DURC e, in particolare, si è affermato che:
a) la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva;
b) il rilascio del DURC in presenza di crediti certificati necessita pur sempre l'attivazione da parte dell'operatore interessato e, nello specifico, quest'ultimo deve richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC "in compensazione";
c) nelle gare pubbliche la verifica della regolarità contributiva delle imprese concorrenti è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. Il che comporta che nelle gare pubbliche la nozione di "grave violazione contributiva", di cui all'art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è automatica ogni volta che non venga rilasciato un DURC regolare, il che esclude a priori ogni possibile e utile apprezzamento da parte della stazione appaltante sulla gravità in concreto o sulla definitività dell'inadempimento contributivo dell'operatore economico, trattandosi di profili predefiniti dalla legge e certificati esclusivamente dall'Istituto previdenziale a ciò preposto.
2. Si è ritenuto che ammettere la sostituzione successiva della consorziata, in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti generali, significherebbe eludere le finalità sottese alle prescrizioni di gara e, di fatto, rendere vano il controllo preventivo ex art. 38, d.lgs. 163 del 2006 in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda di partecipazione.
Si è precisato che le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento.

T.A.R. Piemonte, sez. I – sentenza 16 luglio 2019 n. 811; Pres. ff. Picone, Est. Patelli
Appalti – clausola di territorialità
1. La questione della legittimità della clausola di territorialità inserita nella *lex specialis* della gara di appalto deve essere risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara.
2. E' da ritenere legittima la clausola del disciplinare di gara la quale prevede che la sede operativa, attraverso la quale verranno svolte le attività principali oggetto dell'appalto, dovrà essere inderogabilmente ubicata nel territorio della Città Metropolitana di Torino e che tale condizione deve essere soddisfatta entro 40 giorni dall'aggiudicazione, poiché non impone all'offerente un onere di immediata organizzazione dell'attività e non impedisce la partecipazione a imprese che non abbiano sede o uffici nella città metropolitana. Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente all'impresa di organizzarsi all'esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l'onere del reperimento dell'immobile e del personale per l'espletamento del servizio.
3. Nel processo amministrativo il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, che costituisce l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso; infatti l'eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 luglio 2019, n. 843, Pres. f.f. Picone, Est. Patelli
Appalti– obbligo di indicare costo della manodopera e forniture con posa in opera
La fornitura con posa in opera presuppone un'attività ulteriore e accessoria rispetto alla consegna del bene, finalizzata alla messa in funzione dello stesso. Nel caso di specie, oltre alla locazione operativa delle apparecchiature mediche e alla fornitura di materiale di consumo, il disciplinare di gara prevedeva l'installazione delle apparecchiature stesse e la configurazione del software di utilizzo. Tali circostanze rendono la prestazione oggetto di gara qualificabile come fornitura con posa in opera, a nulla rilevando il valore delle prestazioni c.d. "secondarie".
Gli operatori economici partecipanti alla procedura erano dunque obbligati a indicare i costi della manodopera i quali costituiscono elemento essenziale dell'offerta, sicché la loro mancata indicazione rende incompleta l'offerta stessa che non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
L'irregolarità derivante dalla manca indicazione dei costi della manodopera può essere - eccezionalmente - sanata soltanto nel caso in cui i documenti di gara non ne rendano possibile l'indicazione specifica e ciò al fine di rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità (in tal senso v. Corte di Giustizia Europea sentenza n. 309/2019), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 giugno 2019, n. 703; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Appalti – Commissione di gara – Sostituzione componenti nel corso della procedura
Atteso che non esiste nel sistema un principio assoluto di unicità o immodificabilità della commissione di gara, la sostituzione di alcuni dei suoi componenti è ammissibile ove la commissione stessa non abbia ancora iniziato le operazioni valutative.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 agosto 2019, n. 911; Pres. f.f. Picone, Est. Patelli
Appalti – costo del lavoro e scostamento da tabelle ministeriali – calcolo del costo reale del lavoro
1. Lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità. Infatti, perché possa dubitarsi della congruità dell'offerta, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate.
2. Al fine di rilevare uno scostamento del costo orario del personale, non va assunto a criterio di calcolo il cd. “monte ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma va considerato il cd. “costo reale” o “costo ore lavorate effettive”, comprensivo cioè dei costi delle sostituzioni. Ciò in quanto il costo tabellare medio è indicativo di quello "effettivo", che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2815; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1020; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 974).

T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 agosto 2019, n. 935; Pres. f.f. Picone, Est. Patelli
Appalti- Revoca in autotutela bando di gara
La revoca in autotutela del bando di gara e degli atti conseguenti, inclusa l'aggiudicazione, essendo atto di secondo grado — in virtù del principio del *contrarius actus* — deve essere proposta nel medesimo termine stabilito per l'impugnazione dell'atto di primo grado.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 agosto 2019, n. 947; Pres. f.f. Picone, Est. Risso
T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 agosto 2019, n. 948; Pres. f.f. Picone, Est. Risso
Conflitto di interesse nelle gare pubbliche – sussistenza in caso di dipendente della stazione appaltante che è anche Amministratore delegato della società aggiudicataria della gara
Alla luce dell’analisi della normativa europea e nazionale in tema di conflitto di interessi, si è ritenuto che il fatto che l’Amministratore delegato di una società aggiudicatrice per il servizio di verifica preventiva della progettazione fosse anche dipendente della Stazione appaltante, con una posizione di rilievo all’interno della Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori (responsabile del coordinamento nuove opere all’interno della Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori) non potesse ritenersi circostanza irrilevante e che integrasse gli estremi di un conflitto di interessi.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 agosto 2019, n. 959; Pres. f.f., Est. Picone
Appalti – Ottemperanza a sentenza – Valutazione vicende penali amministratori
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso promosso da una società nei confronti del Consorzio Rifiuti Covar 14 per l'ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 119 del 2018, annullando due determine con cui il Consorzio aveva confermato l'aggiudicazione del servizio in contrasto con quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Nella sentenza del 2018 lo stesso TAR Piemonte aveva rilevato che il raggruppamento di imprese aggiudicatario aveva omesso di dichiarare in sede di partecipazione alla gara le vicende giudiziarie penali relative ai componenti degli organi di vertice del R.T.I. stesso. Secondo il TAR l'omessa menzione di tali condotte, anche se in corso di accertamento e non ancora sanzionate da una pronuncia di condanna, costituisce di per sé un grave errore professionale.
Pertanto, se un pregresso errore professionale può ricavarsi da una risoluzione contrattuale disposta da altra stazione appaltante, *a fortiori* detto errore può desumersi dai fatti emersi in un giudizio penale, anche se non ancora oggetto di pronuncia passata in giudicato. Secondo i giudici il Consorzio avrebbe dovuto acquisire e valutare con attenzione i provvedimenti con i quali sono state disposte e confermate le misure cautelari nei confronti dei soggetti in questione. Tale mancata valutazione rende nulli i provvedimenti del Consorzio. Questa conclusione è rafforzata anche dall'orientamento affermatosi nella giurisprudenza UE secondo cui i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso possano essere considerati mezzi adeguati da parte di un'Amministrazione aggiudicatrice, per dimostrare che un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 agosto 2019, n.960; Pres. Salamone, Est. Picone
Appalti – Partecipazione a più lotti – Requisito del fatturato
È legittima la disciplina di gara che prevede che nel caso in cui il medesimo concorrente intenda partecipare a più lotti debba dimostrare di possedere un fatturato pari almeno alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ad ogni singolo lotto, avendo tale disposizione il fine di garantire che l'aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 ottobre 2019, n. 1046; Pres. Salamone, Est. Risso
1. Offerta in perdita – aggiudicazione – illegittimità
2. Appalti - Decorso termini di impugnativa
1. Si è ritenuto che la decisione di aggiudicare un appalto ad una società cooperativa sociale che aveva presentato un'offerta con una perdita rilevante e quindi inattendibile - situazione quindi non assimilabile a quella di una cooperativa che presenta un'offerta senza utile o con utile insignificante - senza peraltro fornire una concreta e sufficiente giustificazione di tale situazione, sia illegittima.
2. Si è affermato che il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 novembre 2019, n. 1110; Pres. Salamone, Est. Perilli
Appalti - Illecito professionale
In applicazione dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, trasposta nell'articolo 80, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, il termine triennale previsto per l'illecito professionale decorre dalla data del fatto in questione che coincide con il suo accertamento definitivo e non con l'irrogazione delle penali contrattuali per l'inadempimento.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 novembre 2019, n. 1118; Pres. Salamone, Est. Perilli
Appalti – Esclusione per grave errore professionale – Valutazione delle circostanze
Ai fini dell'esclusione per grave errore professionale per un comportamento che integra un illecito anticoncorrenziale, la stazione appaltante deve procedere ad una valutazione di tutte le circostanze fattuali verificatesi nella pregressa procedura di gara in proporzione allo specifico contratto da eseguire, non essendo sufficiente un generico riferimento alla consistenza delle violazioni, all'entità della sanzione irrogata ed ai requisiti reputazionali.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2019, n. 1161; Pres. Salamone, Est. Risso
1. Appalti – Decorrenza del termine per l'impugnazione
2. Aggiudicazione a società che affitta l'azienda da altra società che è socia dell'aggiudicataria al 100% – necessità che la stazione appaltante valuti eventuali gravi inadempimenti anche in capo alla società affittante
1. Si è analizzata *funditus* la questione della decorrenza del termine per l'impugnazione alla luce dell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 14 febbraio 2019, n. 54, evidenziando che secondo un'interpretazione letterale e sistematica delle norme si deve ritenere che, il termine di impugnazione non può farsi decorrere *sic et simpliciter* dalla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che dispone le esclusioni e le ammissioni. Il termine deve invece farsi decorrere, come stabilito dall'articolo 29, "dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione" e che tale principio non patisce eccezione per il solo fatto che l'operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un'istanza di accesso.
2. È stato osservato che i principi espressi dal Consiglio di Stato con le Adunanze Plenarie 10 e 21 del 2012 e 3 del 2017 sono applicabili anche nel caso in cui un soggetto partecipa ad un gara avvalendosi di un'azienda di cui ha la disponibilità grazie ad un contratto di affitto con un'impresa che è al contempo suo socio unico e che al termine del contratto si fonderà con esso. Si è ritenuto che tali principi siano applicabili a fortiori con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (gravi illeciti professionali). Invero, è proprio in relazione a tale causa di esclusione che maggiormente rileva la sostanziale continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale, continuità che, nel caso in esame, si è ritenuta pacifica.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 novembre 2019, n. 1171; Pres. Salamone, Est. Patelli
Appalti – tassatività delle cause di esclusione
Deve essere interpretata restrittivamente la possibile portata escludente della clausola del bando di gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, co. 8, del codice degli appalti; d'altra parte deve farsi applicazione del consolidato (e condiviso) principio secondo cui "a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della *lex specialis* di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del *favor partecipationis* e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale" (in tal senso, cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2019, n. 6127; Cons. Stato, Sez. V , 15 gennaio 2018 , n. 187; Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644; id., 5 luglio 2017, n. 3302; id., 12 maggio 2017, n. 2232).

T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 dicembre 2019, n. 1190; Pres. Salamone, Est. Patelli
Appalti – codice ATECO – servizi analoghi ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di capacità economica
1. Va richiamato e condiviso l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'attribuzione del codice ATECO non ha finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rileva dunque ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando: "È lo svolgimento dell'attività che dimostra il possesso del requisito dell'idoneità tecnico-professionale, non già l'iscrizione ovvero l'annotazione camerale sopravvenuta, adempimenti questi ultimi che, come la registrazione, servono solo ad attribuire data certa all'effetto utile. I Codici ATECO – integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'ISTAT – non hanno finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l'iscrizione alla CIIAA con un particolare Codice ATECO, quest'ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC n. 98 del 5 giugno 2013). Ciò che rileva allo scopo della partecipazione è il possesso da parte dell'impresa contraente, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando, della capacità tecnica e della

specifica professionalità, necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate e certificate, con effetto ricognitivo, da un'iscrizione alla Camera di Commercio avente un oggetto congruente con quello dell'appalto" (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; id., 17 gennaio 2018 , n. 262, id., 14 aprile 2015, n. 1874).
2. In assenza di diverse e specifiche indicazioni nella *lex specialis*, sul piano sistematico, la normativa di gara va ragionevolmente intesa – in virtù del principio del *favor partecipationis* – nel senso di prendere in considerazione anche i servizi analoghi, ai fini del fatturato necessario per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria, e non unicamente quelli nominalmente identici con tassativa esclusione dei servizi del tutto analoghi. Solo nel senso indicato, infatti, la richiamata disposizione si uniforma alle previsioni di cui all'art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) d.lgs. 50/2016, secondo cui il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il "fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto".

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2019, n. 1199; Pres. Salamone, Est. Perilli
Appalti - Divisione in lotti
La divisione in lotti di un appalto è principio generale tendenziale che può essere derogato solo per perseguire effettivi risparmi di spesa o per fini antielusivi della normativa di settore; in mancanza di tali specifiche motivazioni la mancata divisione in lotti è illegittima.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 dicembre 2019, n. 1215; Pres. Salamone, Est. Patelli
Appalti – formula matematica per la determinazione del punteggio del prezzo
Le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica (in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; id., Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185; id., 10 agosto 2016, n. 3579; id., 29 ottobre 2014, n. 5375; id., 15 luglio 2013, n. 3802).
È legittima la formula matematica utilizzata dalla Stazione Appaltante, poiché se è vero che essa finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), è pur vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l'entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio.
Del resto, non può ritenersi che l'unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso. Anche l'adesione a tale criterio (in sé, idoneo ad attribuire sempre e comunque l'intero *range* del punteggio a disposizione per la componente economica) determinerebbe l'effetto – anch'esso opinabile - di produrre ingiustificate ed estreme valorizzazioni delle offerte economiche, anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero, in ipotesi, per pochi punti percentuali (cfr., nei medesimi termini, Cons. Stato n. 2185/2018).

ARMI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 87; Pres. Giordano, Est. Patelli
Porto d'armi – Valutazione buona condotta e capacità di abusare dell'uso delle armi – Discrezionalità
Come più volte ribadito in giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato sez. III, 29 novembre 2018, n.6792), in materia di rilascio di licenze di porto d'armi, è rimessa all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 773/1931, non solo la valutazione della sussistenza o meno della "buona condotta" del richiedente, ma anche della capacità o meno dello stesso di "abusare dell'uso delle armi".
La possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; T.A.R. Torino, sez. I, 05 ottobre 2018, n.1097).

Tali considerazioni inducono a ritenere congruamente motivato il provvedimento di diniego, avendo l'Amministrazione, nel caso di specie, correttamente fatto discendere la possibilità di abuso dell'arma da un comportamento significativamente violento dell'odierno ricorrente e avendo pertanto ravvisato proprio quei "dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica".

T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 218; Pres. Giordano, Est. Perilli
Porto d'armi – Valutazione idoneità del richiedente – Presenza di condanne
Anche in presenza di una condanna qualificata come ostativa al rilascio del titolo abilitativo non opera la presunzione assoluta di inidoneità nell'uso delle armi poiché l'Amministrazione deve valutare in concreto l'attuale idoneità del richiedente tenendo in considerazione tutte le circostanze *medio tempore* realizzatesi (intervenuta riabilitazione del reo e decorso di un termine lunghissimo dalla commissione del reato) e l'affidamento che il soggetto ha riposto nel costante rinnovo del titolo per ben 26 anni dopo la condanna (non appellata).

ENTI PUBBLICI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 novembre 2019, n. 1147, Pres. Salamone, Est. Patelli
Fondazioni- controllo pubblico- vigilanza sulla destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore
Le forme di controllo pubblico cui l'art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente, trovando ragione nell'assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciò deputati. Questi poteri dell'autorità amministrativa dell'art. 25 cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero - specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 192; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) - incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico della fondazione.

PARTENARIATO

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 marzo 2019, n. 363; Pres. Giordano, Est. Risso
Partenariato pubblico orizzontale - Affidamento diretto da parte di un Comune all'azienda speciale multiservizi di altro Comune della gestione di una farmacia comunale attraverso convenzione ex art. 30 TUEL – illegittimità per violazione dell'art. 5, comma 6 del codice dei contratti pubblici poiché si è ritenuto che l'affidamento di che trattasi avesse una natura remunerativa
Si è proceduto all'inquadramento dell'istituto del partenariato orizzontale sia nell'ordinamento italiano sia nell'ordinamento eurounitario per poi stabilire se, nella fattispecie in esame, sussistessero le condizioni normativamente previste per il ricorso a tale forma di collaborazione.
Sono state individuate le seguenti norme fondamentali in materia di partenariato orizzontale (come quello oggetto della controversia in esame) sono l'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Si è evidenziato che per "attività" oggetto di partenariato orizzontale si intende qualsiasi tipo di attività giuridica, comprese quelle materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività, e che gli accordi ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 1990 rappresentano una particolare categoria di cooperazione "pubblico-pubblico" cd. "non istituzionale/orizzontale", cui restano del tutto estranee le reciproche controprestazioni e la logica dello scambio.
È stato evidenziato in particolare che l'elemento qualificante dell'istituto del partenariato orizzontale è l'estraneità alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo, propria del contratto, e l'adesione alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici e che le Amministrazioni che stipulano una convenzione ex art. 15 l. n. 241/1990 partecipano all'accordo non per comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale bensì per coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il requisito dell'interesse pubblico "comune" va inteso nel senso di "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna Amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni si è ritenuta illegittima la convenzione stipulata ex art. 30 del TUEL tra il Comune di Alpignano e il Comune di Venaria Reale, in quanto, dalla lettura degli atti depositati in giudizio era emerso in primis che l'affidamento di che trattasi avesse una natura remunerativa in quanto l'Azienda Speciale Multiservizi di Veneria Reale non riceveva un mero rimborso spese, ma si riservava il risultato economico della gestione della farmacia riconoscendo peraltro al Comune di Alpignano una quota parte (5%) del fatturato maturato, mentre l'art. 5, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce quale presupposto che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, mentre da quanto sopra evidenziato emergeva l'interesse (economico) del Comune di Venaria Reale ad assicurare un'utilità economica alla propria Azienda di servizi.

PROJECT FINANCING

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 aprile 2019, n. 394; Pres. Giordano, Est. Risso

Procedura di *project financing* relativa all'ammodernamento e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica – natura della prima fase del procedimento di *project financing* – no rito abbreviato appalti – caratteri dell'istruttoria in tale fase

L'oggetto della controversia era una procedura di *project financing* relativa all'ammodernamento e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica di più Comuni (Pinerolo, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina). Si è ritenuto che, per quanto riguarda la prima fase di tale procedura, destinata a stabilire se il progetto proposto risponda o meno ad un interesse pubblico (oggetto del contenzioso) non si dovesse applicare il rito abbreviato previsto per gli appalti con il consequenziale dimezzamento dei termini, richiamando sul punto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2010. Inoltre nella sentenza si affronta la questione inerente la corretta interpretazione della norma (art. 183, comma 15 del codice dei contratti pubblici) che disciplina appunto l'istituto del *project financing* ritenendo che:

a) il termine perentorio di tre mesi stabilito dalla norma entro il quale l'Amministrazione deve esprimersi sul rilievo pubblico o meno del progetto presentato è posto dal legislatore a favore del proponente e pertanto non potrebbe essere fatto valere come motivo di illegittimità da soggetti diversi da quest'ultimo;

b) l'Amministrazione ha la possibilità di modulare diversamente l'istruttoria delle proposte presentate, avuto riguardo, di volta in volta, alla qualità dei proponenti e/o al contenuto e al grado di approfondimento delle proposte ricevute, nei limiti della ragionevolezza e della non contraddittorietà.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Piemonte, sez. I, ordinanza collegiale 24 gennaio 2019, n. 77; Pres. Giordano, Est. Perilli

Intervento associazioni di categoria – Giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

L'ordinanza in esame ammette l'intervento in giudizio delle associazioni di categoria (nella specie associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti) nel processo dinanzi alla C.G.U.E. per la tutela di interessi comuni alla categoria, espressamente indicati nei loro statuti, nonostante la intervenuta sospensione del processo.

PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2019 n. 106; Pres. Giordano, Est. Patelli

Pubblico impiego – Militari - indennità per servizi esterni

La *ratio* della cd. indennità per servizi esterni (art. 12 d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e art. 1, co. 1, lett. a l. 7 agosto 1990 n. 232) è quella di compensare una "condizione di particolare disagio per il personale derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici e a specifici rischi" (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 6575) e deve trattarsi, inoltre, di esposizione non sporadica e occasionale, bensì regolare (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4865).

Non spetta l'indennità ai militari della Guardia di Finanza ricorrenti, non essendo raggiunta la prova che questi abbiano effettivamente svolto servizi in ambiente esterno, comandati secondo precisi ordini di servizio e di durata non inferiore alle tre ore. Nemmeno dalla descrizione delle mansioni per cui si chiede l'indennità (lavori di bordo presso gli ormeggi, piantone ormeggi, custodia di bordo, prontezza operativa) emergono caratteristiche tali da richiedere che il dipendente si mantenga per almeno tre ore consecutive in ambiente esterno, a cielo aperto, esponendosi agli agenti atmosferici.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 30 gennaio 2019 n. 111; Pres. Giordano, Est. Perilli
Pubblico impiego – Militari – Aspettativa per infermità temporanea – Cessazione dal servizio
L'Amministrazione militare non può disporre la cessazione dal servizio del dipendente a causa del superamento del periodo di aspettativa per infermità temporanea, senza aver prima verificato l'idoneità dello stesso allo svolgimento del servizio nei ruoli civili.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 marzo 2019, n. 312; Pres. Giordano, Est. Patelli
Pubblico impiego – Militari – provvedimento disciplinare
Il mancato rispetto dei termini procedimentali per la convocazione della prima riunione del Consiglio di disciplina e di quelle successive non costituisce violazione che abbia rilievo ai fini della legittimità del provvedimento disciplinare adottato, in quanto attengono a mere scansioni procedimentali interne, senza che si possa verificare alcuna lesione al diritto di difesa dell'incolpato. Sul punto, si condivide l'orientamento consolidato (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963) secondo cui "nell'ambito del procedimento disciplinare, sono perentori i soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito, quali quelli inerenti alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti dell'inchiesta, al preavviso di convocazione avanti alla Commissione di disciplina. I restanti termini assolvono funzione ordinatoria quanto alle cadenze temporali del procedimento e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante dell'atto che irroga la sanzione disciplinare".
Per quanto riguarda la dedotta sproporzionalità della sanzione, la valutazione in ordine al rilievo e alla gravità dell'infrazione disciplinare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale si esprime al riguardo con un giudizio dell'organo collegiale che il giudice amministrativo in sede di legittimità può sindacare non nell'intrinseco merito ma solo in quanto abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18 gennaio 2018, n. 307; id., Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5684; id, 22 agosto 2018, n. 5005).

T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 aprile 2019, n. 422; Pres. Giordano, Est. Patelli
Pubblico impiego – Militari - monetizzazione ferie non godute
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 aprile 2019, n. 422; Pres. f.f. Picone, Est. Patelli
Pubblico impiego – danno da mancata assunzione - giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto la domanda, avanzata da un soggetto nei confronti della P.A., di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione alle dipendenze della medesima P.A., a seguito di partecipazione, con esito favorevole, ad un pubblico concorso, ove: a) esaurita la fase di selezione e formata la graduatoria, l'interessato abbia contestato separatamente la graduatoria e, una volta stabilizzatasi a seguito del D.P.R. 23 marzo 2004, b) abbia affermato di avere diritto all'assunzione e c) abbia chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione (comportamento dell'Amministrazione consistente nella mancata assunzione), corrispondenti alle differenze stipendiali non percepite per la qualifica dirigenziale; tale controversia, infatti, attiene non più alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'Amministrazione, bensì alla fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il diritto all'assunzione, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, donde la sussistenza della giurisdizione civile.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 e 28 giugno 2019, nn. 730 e 741; Pres. Giordano, Est. Patelli
Pubblico impiego – Militari - provvedimento disciplinare (esposizione di simboli fascisti)
È legittimo il provvedimento disciplinare irrogato a militari che espongono nell'ufficio loro in uso di cimeli dell'epoca fascista.
Non sono state falsamente applicate le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt. 717 e 732 D.P.R. n. 90/2010), le quali prevedono che il militare debba compiere azioni che siano confacenti alla dignità e al decoro e, comunque, mantenere sempre una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate, atteso che, pur non essendo previsto un elenco tassativo di comportamenti vietati, tali disposizioni richiedono di essere lette alla luce delle altre norme dell'ordinamento, in primo luogo quelle della

Costituzione, fondata sui valori dell'antifascismo e di ripudio dell'ideologia autoritaria fascista, sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica (art. 1 Cost.) ed esplicitamente affermati nella XII disposizione finale. Inoltre, l'art. 52, co. 3 Cost. dispone che «l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica» e, più specificamente, l'art. 1483 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) pone il principio di apoliticità delle forze armate medesime.

RESPONSABILITA' DA AFFIDAMENTO

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 marzo 2019, n. 292; Pres. Giordano, Est. Perilli
Responsabilità da affidamento – Contributi – Contrasto con normativa europea aiuti di Stato
La sentenza in esame afferma la legittimità e doverosità dell'annullamento in autotutela di un contributo contrastante con la normativa europea sugli aiuti di Stato; riconosce il risarcimento del danno da legittimo affidamento nell'erogazione del contributo e trattiene la giurisdizione in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario il risarcimento del danno da provvedimento legittimo favorevole, sul presupposto, ritenuto erroneo, che l'affidamento integri sempre una situazione di diritto soggettivo.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 luglio 2019, n. 854; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione – Mancanza affidamento incolpevole del danneggiato
Non è configurabile, per mancanza di affidamento incolpevole del danneggiato, una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, a fronte di plurimi ed univoci comportamenti concludenti tenuti dai funzionari e in difetto di un accordo negoziale stipulato in forma scritta, dal momento che l'operatore economico che entra in contatto con l'Amministrazione deve adempiere agli oneri di diligenza e di leale collaborazione che l'ordinamento gli impone.

SANITA'

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 aprile 2019, n. 501; Pres. Giordano, Est. Patelli
Sanità – livelli essenziali di assistenza
Il sistema delle liste di attesa previsto gestite dall'Unità di Valutazione Geriatrica e la fissazione di un tetto di spesa per fornire assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti sono legittimi, limitandosi la delibera impugnata solo a prevedere la facoltà (e non l'obbligo) per le famiglie di sostituire l'assistenza presso la R.S.A. con assistenza domiciliare, qualora possibile.
Il sistema di contenimento e controllo della spesa si è da tempo compiutamente configurato in via normativa fino a costituire un vero, organico e assai incisivo ordinamento di settore. I sistemi normativi che disciplinano piani di rientro e livelli essenziali sono tra loro coerenti e coordinati.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 maggio 2019, n. 608; Pres. Giordano, Est. Risso
Deliberazione regionale che prevede la possibilità per i medici diversi da quelli dipendenti dal S.S.N. o con lo stesso non convenzionati di rilasciare le ricette rosse prescrittive di medicinali a carico del S.S.N. – illegittimità per contrasto con la normativa vigente così come interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 dicembre 1988, n. 1103
È stata affrontata la questione circa la legittimità di una deliberazione della Giunta della Regione Piemonte che prevedeva la possibilità per i medici diversi da quelli dipendenti dal S.S.N. o con lo stesso non convenzionati di rilasciare le ricette rosse prescrittive di medicinali a carico del S.S.N. ritenendo che ciò fosse in contrasto con la normativa vigente così come interpretata dalla Corte Costituzionale 20 dicembre 1988, n. 1103.
Secondo la Corte Costituzionale: "i principi fondamentali vigenti in materia sanitaria vanno desunti dal complesso delle leggi adottate in tema di sanità, e non solo da quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Sotto quest'ultimo profilo, va osservato che l'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, intitolata "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", stabilisce espressamente che "l'impiego di ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali". Questa disposizione di legge statale è stata intenzionalmente adottata, come si legge nella relazione che accompagna la relativa proposta, al fine di "contrastare la recrudescenza degli illeciti in danno del Servizio sanitario nazionale mediante una più efficace opera di controllo sistematico delle prescrizioni". Essa, pertanto, mirando a contrastare un diffuso fenomeno di illeciti, anche di carattere penale, concorre a chiarire e a precisare un principio, cui si collega pure l'art. 25,

terzo comma, della legge n. 833 del 1978, allorché prescrive che "l'assistenza medico - generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. Più precisamente, il principio fondamentale, di cui è espressivo il ricordato art. 2 del D.L. n. 443 del 1987, è dato dalla norma che soltanto i medici incardinati nel Servizio sanitario nazionale o a regime convenzionale - in considerazione del tipo di selezione previsto, della disciplina e dei controlli cui è sottoposta la loro attività (v. spec. artt. 47 e 48 della legge n. 833 del 1978) - sono ritenuti in possesso delle caratteristiche professionali minime per poter garantire adeguatamente l'assistenza sanitaria che si renda necessaria per assicurare la salute dei cittadini. E non c'è dubbio che tanto le prescrizioni di farmaci e le richieste di diagnostica strumentale e di laboratorio, quanto il rilascio di certificazioni di malattia sono aspetti essenziali delle prestazioni di cui consta l'assistenza sanitaria garantita dal servizio nazionale". La Corte conclude osservando che la norma in esame "concorre, non soltanto a rendere più concreta e certa la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, riconosciuto come fondamentale dall'art. 32 Cost., ma, come risulta evidente dai lavori preparatori prima citati, pone anche una delle condizioni per rendere più efficiente la gestione del Servizio sanitario nazionale, cercando di prevenire danni economici causati allo stesso Servizio dal noto fenomeno dell'aumento abnorme e incontrollato delle prescrizioni di farmaci".

T.A.R. Piemonte, sez. I, 30 maggio 2019, n. 643; Pres. Giordano, Est. Patelli
Sanità – budget di spesa
La domanda della Fondazione Ordine Mauriziano di condanna della Regione al versamento di somme che sarebbero state previste ma non erogate muove dall'erroneo presupposto per cui agli ospedali pubblici (e quindi anche a quelli ad essi equiparati, come quelli oggetto del giudizio) spetti la corresponsione integrale del "*budget*" fissato annualmente dalla Regione, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, e che nella convenzione stipulata tra la Fondazione e la Regione stessa, il termine "*budget*" fosse utilizzato quale sinonimo di "assegnazione economica a *forfait*".
In base alla disciplina vigente prima del 2008 in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, vi sono due criteri per stabilire la remunerazione delle prestazioni svolte dai presidi: (1) il numero di prestazioni ad essi richiesto dalla Regione o dall'A.S.L. a norma della convenzione, da valorizzare economicamente secondo il Tariffario ("numero di prestazioni contrattualizzato"); (2) successivamente – quale "tetto di spesa massimo" – il "budget" comunque fissato nell'accordo.
La convenzione tra la Fondazione Mauriziano e la Regione non deroga a questi principi: essa impone pur sempre ai presidi sanitari la rendicontazione "a consuntivo" delle prestazioni svolte, al fine di stabilire la quota esatta spettante all'Ordine Mauriziano (ora Fondazione) quale remunerazione.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 settembre 2019, n. 995; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli
Sanità – Piano socio sanitario regionale ed atti attuativi – Riorganizzazione rete ospedaliera
Con la sentenza in oggetto il T.A.R. Piemonte si è pronunciato sul ricorso proposto da un gruppo di comuni contro i provvedimenti, adottati nella scorsa legislatura regionale, di riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese - mediante la riduzione complessiva dei posti letto e la classificazione delle strutture sanitarie in "livelli a complessità crescente"- e, segnatamente, di "declassamento" dell'ospedale di Acqui Terme da ospedale c.d. "cardine" ad ospedale c.d. "di base con pronto soccorso". Tale decisione, secondo i Comuni ricorrenti, avrebbe comportato come conseguenza l'erogazione di prestazioni assistenziali non congrue rispetto ai fabbisogni della popolazione di riferimento ed alla conformazione geografica del territorio dell'acquese. Il T.A.R., confermando alcune sue precedenti decisioni in materia, ritiene legittima la riorganizzazione varata dalla Regione e respinge, di conseguenza, il ricorso.
La sentenza in esame rigetta la censura riguardante il vizio di incompetenza delle delibere regionali impugnate che, secondo i Comuni ricorrenti avrebbero dovuto essere adottate dal Consiglio regionale anziché dalla Giunta, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 18/2007 (i quali demandano al Consiglio regionale l'adozione del "piano socio-sanitario regionale", mentre rimettono alla competenza della Giunta regionale le funzioni "esecutive" di indirizzo tecnico-amministrativo e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie). Al riguardo il T.A.R. opera una distinzione tra il "piano socio-sanitario regionale" ed i provvedimenti oggetto di giudizio: il primo stabilisce "gli indirizzi strategici di programmazione socio-sanitaria", questi ultimi hanno invece attuato degli specifici obiettivi imposti alle Regioni dalla legislazione statale. Dalla ritenuta natura "non programmatoria" dei provvedimenti regionali impugnati deriva, secondo il Tribunale, la non necessità per la Regione di acquisire il previo parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria e di coinvolgere nel procedimento i soggetti interessati.

In secondo luogo, la sentenza in oggetto esamina un secondo gruppo di censure mosse contro la riorganizzazione della rete ospedaliera approvata dalla Regione: esse attengono all'illegittimità della revoca di una precedente D.G.R., con la quale erano stati individuati i criteri per l'attribuzione dei posti letto ed era stata definita la rete ospedaliera pubblica, alla formulazione dello schema di regolamento ministeriale del 5 agosto 2014, n. 98, presupposto delle deliberazioni regionali impugnate; al difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all'efficienza della riorganizzazione disposta dal regolamento ministeriale stesso. In proposito il T.A.R., da un lato, richiama la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2015, n. 1754 – confermata di recente dal Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza del 19 aprile 2019, n. 2551) –, che ha già dichiarato legittima la revoca della D.G.R. n. 28-7558 del 2014, al fine del raggiungimento degli obiettivi finanziari di risparmio di spesa. Dall'altro lato, afferma che la scelta operata dai provvedimenti impugnati, di mantenere i presidi ospedalieri con funzioni "ridotte" nelle aree distanti entro 90 minuti dai centri c.d. "*hub*" (o "di secondo livello") ed entro 60 minuti da quelli c.d. "*spoke*" (o "di primo livello"), si sottrae a censure logiche in quanto "a fronte di risorse limitate, quali quelle previste per il funzionamento della rete ospedaliera pubblica, le competenze rare e costose richieste per la cura di malattie complesse non possono essere assicurate in maniera diffusa sul territorio regionale ma devono essere concentrate in centri regionali altamente specializzati".
Infine la sentenza in esame respinge la censura dei Comuni ricorrenti relativa all'utilizzo, da parte dei provvedimenti impugnati, del criterio della popolazione residente anziché di quella c.d. "pesata" – prevista dai regolamenti ministeriali in attuazione del d.lgs. n. 68/2011 – come parametro per classificare gli ospedali. Il T.A.R., sul punto, richiama e condivide la relazione del Direttore generale dell'Assessorato regionale alla Sanità depositata in giudizio (in seguito ad una specifica ordinanza istruttoria): la revisione della rete ospedaliera piemontese è stata operata tenendo conto della popolazione residente e del numero dei passaggi appropriati, del tempo di percorrenza in relazione alle caratteristiche orografiche del territorio e dei volumi di attività reali o attesi.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 ottobre 2019, n. 1033; Pres. Salamone, Est. Risso
Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni applicate a seguito di controlli espletate dall'Azienda Sanitaria sull'attività farmaceutica – giudice amministrativo poiché sussiste l'esercizio del potere pubblico
Si è riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo in un caso di controversia in materia di sanzioni applicate a seguito di controlli espletati dall'Azienda Sanitaria sull'attività farmaceutica, ritenendo che quando il potere di irrogazione di sanzioni pecuniarie si colleghi ad una funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà punitiva, rispetto alla quale si configurano esclusivamente diritti soggettivi, ma si inserisce invece in una più complessa attività di controllo attraverso la quale la Pubblica Amministrazione cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure.

STATO CIVILE

TAR Piemonte, sez. I, sentenza 6 agosto 2019, n. 925; Pres. f.f. Picone, Est. Patelli
Stato civile – cambio cognome
Deve essere accolto, per difetto di istruttoria e motivazione, il ricorso per l'annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto dispone il rigetto dell'istanza di cambiamento del nome e del cognome dell'interessato, richiesta motivata dal fatto che il cognome dell'istante avrebbe rivelato la sua origine naturale, cultura e religione "nelle quali lo stesso non si riconosce".
Dalla disciplina normativa (artt. 2 e 22 Cost., art. 6 ss. c.c., artt. 89 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) in materia di diritto al nome, si evince che il cambiamento del nome non ha carattere eccezionale. Può dunque essere richiesto non solo per le ipotesi espressamente indicate a titolo esemplificativo dall'art. 89, ma anche per qualunque altra ragione, specificata nella relativa istanza, in ordine alla quale la Prefettura effettuerà un vaglio di meritevolezza e di compatibilità con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, come da consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 24 aprile 2018 n. 4439 e 29 aprile 2015, n. 6186).
A fronte di tale ampia facoltà, la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, e pertanto, il provvedimento ministeriale negativo deve essere specificamente e congruamente motivato (così Cons. Stato n. 5021/2013 cit.).

STRANIERI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 agosto 2019, n. 914; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli

Giurisdizione giudice ordinario sul diniego di rilascio della carta di soggiorno per familiari cittadini UE

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio della Carta di soggiorno per familiari cittadini UE.

UNIVERSITA'

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 maggio agosto 2019, n. 601; Pres. Giordano, Est. Perilli

Università – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione della commissione – Conflitto interessi

L'articolo 6bis della legge n. 241 del 1990, che disciplina il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo, si applica, in quanto espressione di un principio generale ed in assenza di specifiche ragioni ostative, anche alle commissioni giudicatrici dei concorsi per la selezione dei professori universitari; risulta pertanto illegittima la composizione della commissione ove un componente non si sia astenuto e non abbia previamente dichiarato le potenziali situazioni di conflitto di interessi con alcuni dei candidati per il coautoraggio di pubblicazioni scientifiche e per l'appartenenza al medesimo dipartimento universitario

T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 agosto 2019, n. 889; Pres. f.f. Picone, Est. Perilli

Università – Concorso riservato a soli concorrenti esterni

E' legittima la scelta dell'Università di indire un concorso per professori di prima fascia riservato ai soli concorrenti esterni, anche in presenza di un professore interno di seconda fascia nella specifica disciplina, in quanto essa favorisce la mobilità e lo scambio culturale tra università ed evita fenomeni di autoreferenzialità.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2019, n. 1252; Pres. Salamone, Est. Risso

Punteggio attribuito a due pubblicazioni - dalla verificazione risultava che una di essa era confluita nell'altra – illegittimità per irragionevolezza

Si è ritenuto irragionevole attribuire un autonomo punteggio per una pubblicazione che risultava dalla verificazione essere confluita in un'altra pubblicazione, alla quale era stato già assegnato il massimo punteggio. È stato osservato che la doppia valutazione di un titolo è sicuramente un risultato non normale nell'ambito del relativo sistema.

II SEZIONE

ACCESSO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 1045; Pres. Testori, Est. Malanetto
Accesso -Detenuto – Giurisdizione Giudice di Sorveglianza
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ad una domanda di accesso presentata da un detenuto rispetto a documentazione formata dall'Amministrazione penitenziaria e relativa alla gestione del rapporto carcerario; la magistratura di sorveglianza, innanzi alla quale sono ammessi rimedi di tipo giurisdizionale a tutela delle posizioni giuridiche soggettive del detenuto, è infatti il giudice naturale investito di ogni aspetto di gestione della pena con funzione rieducativa.

APPALTI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 febbraio 2019, n. 150; Pres. Testori, Est. Malanetto
Appalti – Offerta – Interpretazione da parte del concorrente
Il concorrente che abbia presentato in gara una offerta incerta non può essere ammesso, ad offerte note, a prospettarne una interpretazione ortopedica, pena la violazione del principio della *par condicio*.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 marzo 2019, n. 260; Pres. Testori, Est. Malanetto
Appalti – Requisito di capacità finanziaria – Epoca della gara – rapporto tra mandante e mandataria in RTI – Imprese in concordato
La disposizione di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 là dove, come requisito speciale di capacità finanziaria, consente, negli appalti di valore superiore ai 20 milioni di euro, di richiedere ai concorrenti di fornire parametri certificati da società di revisione e che attestino l'esposizione finanziaria all'"epoca della gara", è compatibile con una clausola del disciplinare che richiede al concorrente di documentare un patrimonio netto positivo risultante dall'ultimo bilancio, approvato secondo la normativa vigente; in tal caso "l'epoca della gara" da prendere in considerazione deve tenere conto dei tempi e modi previsti dal codice civile e dalla statuto per l'approvazione del bilancio e non coincide con il "giorno" di presentazione della domanda di partecipazione in gara.
La possibilità, per i concorrenti in RTI di modificare la propria composizione per ragioni organizzative prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, non legittima una inversione dei ruoli di mandante e mandataria al solo e dichiarato scopo di evitare l'esclusione per anomalia dell'offerta; in tal caso si verificherebbe infatti una modifica sostanziale dell'offerta finalizzata ad eludere la sanzione espulsiva.
L'art. 186 bis co. 7, legge fallimentare vieta all'impresa in concordato con continuità aziendale di assumere il ruolo di mandataria di RTI.
L'art. 186 bis della l.f., là dove consente che, anche dopo la presentazione di un ricorso per ammissione al concordato, una impresa possa essere autorizzata dal Tribunale fallimentare a partecipare ad una gara di appalto, deve essere coordinato sistematicamente con la disciplina dell'evidenza pubblica; la partecipazione dell'impresa non deve andare a discapito dei tempi della gara; la posizione di impresa che ha formulato istanza di "concordato in bianco" (suscettibile di evolvere tanto in concordato di continuità che liquidatorio), è incompatibile con la fase di aggiudicazione; il concorrente, in tale fase, deve infatti essere in grado, nei prescritti termini di legge di 60 giorni dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto e di prestare le necessarie garanzie.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 aprile 2019, n. 478; Pres. Testori, Est. Malanetto
Appalti – Soccorso istruttorio – Avvalimento
E' ammesso al soccorso istruttorio il concorrente che abbia presentato in gara un contratto di avvalimento con la sottoscrizione della sola impresa ausiliaria avendo contestualmente in più punti dell'offerta dichiarato coerentemente di voler utilizzare l'istituto dell'avvalimento con detta ausiliaria.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2019, n. 531; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Concessione suolo pubblico comunale – Illegittimità bando – Apertura offerte tecniche
La sentenza in rassegna accerta l'illegittimità di un bando avente ad oggetto la concessione di suolo pubblico comunale, per la successiva realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, che non ha previsto l'obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, pur trattandosi di una procedura disciplinata dal R.D. n. 827/1924 e dalle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, solo se "espressamente richiamate nel bando di gara".

Ad avviso del Tar, il bando si pone in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, applicabili non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l'utilizzo ma, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l'attribuzione di un'utilità di rilievo economico comunque contendibile fra più operatori del mercato (cfr. la Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, in G.U.C.E. C179 del 1° agosto 2006).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 2019, n. 649; Pres. Testori, Est. Malanetto
Appalti – Esclusione concorrente – Reato depenalizzato
E ’illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara per un reato nelle more depenalizzato, oltre che colpito da declaratoria di incostituzionalità, in quanto, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 l’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 giugno 2019, n. 665; Pres., Est. Testori
Appalti – Certificazione SA 8000
La certificazione SA8000 rappresenta una sorta di “*unicum*” nel panorama delle certificazioni di qualità, trattandosi di un sistema di qualificazione facente capo ad un organismo privato americano (SAAS) e dunque sottratto alla disciplina di accreditamento dettata dal Regolamento UE n. 765/2008 (recante “norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti”). Inoltre secondo il Collegio non può ritenersi che la validità della certificazione SA:8000 sia subordinata alla circostanza che l'ente certificatore sia accreditato dal SAAS.
Alla luce di queste considerazioni il TAR ha ritenuto che il Comune non avesse alcun obbligo di reputare idonee soltanto le certificazioni SA:8000 rilasciate da enti accreditati dall’organismo americano SAAS e ha pertanto ritenuto valida e legittima l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Tuttavia, occorre precisare che i giudici hanno sottolineato che questo sistema di certificazione in materia di *social accountability* SA:8000 proprio in virtù dell'assenza di un sistema di accreditamento degli enti certificatori possa portare alla formazione di attestazioni false in grado di ledere la concorrenza sul mercato e di indurre in errore le stesse stazioni appaltanti che le richiedono.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 novembre 2019, n. 1173; Pres. Testori, Est. Limongelli
Appalto di lavori – illegittimità della esclusione dalla gara di un concorrente comminata per un “grave errore professionale” consistente in una risoluzione contrattuale per inadempimento, allo stato, meramente avviata ma non ancora intervenuta
Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha affermato l’illegittimità dell’esclusione di una ditta da una gara di appalto disposta sul presupposto di un “grave illecito professionale” imputato ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, motivata in relazione ad un diverso rapporto contrattuale in corso con la stessa Amministrazione appaltante, avente ad oggetto lavori analoghi a quelli di interesse ai fini della gara in questione, ove risulti che, alla data di adozione del provvedimento di esclusione, l’Amministrazione appaltante non avesse ancora adottato alcun provvedimento di risoluzione contrattuale nei confronti della ditta in questione.
Ha precisato la sentenza che, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, era semplicemente in corso il procedimento di risoluzione contrattuale avviato dall’Amministrazione, nell’ambito del quale l’interessata aveva presentato articolate osservazioni che erano ancora al vaglio dell’Amministrazione e che, astrattamente, avrebbero potuto anche condurre all’archiviazione del procedimento stesso, salvo a non voler ridurre quest’ultimo ad un vuoto simulacro.
A quelle date la ricorrente era nel pieno diritto di confidare nell’accoglimento delle proprie osservazioni e nell’archiviazione del procedimento di risoluzione contrattuale, il che, evidentemente, non avrebbe avuto alcun riflesso sulla procedura di gara di cui al presente giudizio.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 novembre 2019, n. 1188; Pres., Est. Testori
1. Contratti della PA – Avvalimento di garanzia – avvalimento tecnico od operativo – requisiti e differenze.
2. Contratti della PA – avvalimento tecnico-operativo – prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra – sussistenza – è necessaria
1. Nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, sussiste sempre l’esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizioni dall’ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi

aziendali e il personale che l'ausiliaria fornisce all'ausiliata per eseguire l'appalto; tanto a differenza dell'avvalimento c.d. "di garanzia", nel quale l'impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria, e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.
2. L'avvalimento "tecnico-operativo" è caratterizzato dalla messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, attraverso l'indicazione con precisione dei mezzi aziendali che l'ausiliaria (offre) per l'esecuzione dell'appalto, affinché l'impegno dell'ausiliario possa dirsi effettivo ed evitare, così, che l'avvalimento si trasformi in una sorta di "scatola vuota"; ciò che si verifica in ogni caso in cui nel contratto di avvalimento si sia fatto ricorso a formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso. Occorre dunque interpretare il contratto secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e buona fede delle clausole contrattuali, poiché il risultato ultimo dell'indagine è verificare se la specificazione delle risorse prestate in contratto soddisfi l'obbligo imposto dal codice dei contratti pubblici di porre la stazione appaltante in condizione di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare che la messa a disposizione in sede di gara non sia meramente cartolare corrispondendo, invece, ad una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all'altra.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 febbraio 2019, n. 117; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei Trasporti - Concessionari autostradali -Contributo
Sono soggetti al versamento del contributo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011 i concessionari autostradali, in quanto concretamente soggetti all'attività di regolazione dell'ART.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 224; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Vettori aerei – Contributo – Normativa comunitaria
I vettori aerei operano in un mercato liberalizzato e, come tali, non sono soggetti al versamento del contributo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011 in favore dell'ART; la regolazione dei diritti aeroportuali vede i vettori aerei tra i beneficiari della regolazione e non tra i soggetti regolati; la possibilità prevista dalla direttiva 2009/12/CE per gli Stati membri di prevedere l'imposizione di diritti a carico degli utenti delle infrastrutture aeroportuali, ed in relazione all'attività di regolazione dei diritti aeroportuali, non è stata sfruttata dal legislatore italiano, che non ha appunto previsto l'imposizione di siffatti "diritti", ai quali non è riconducibile il contributo previsto dal d.l. n. 201/2011.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 226; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Gestori infrastrutture aeroportuali – Contributo
Soggetti obbligati a versare il contributo all' Autorità di regolazione dei trasporti sono i gestori delle infrastrutture aeroportuali.
Il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti è dovuto da coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, e dunque dai gestori delle infrastrutture aeroportuali.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 marzo 2019, n. 264; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Sanzioni
Deve essere confermato il provvedimento con il quale l'Autorità di regolazione dei trasporti ha sanzionato RFI per violazione degli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 112/2015, non avendo rispettato principi di trasparenza e parità degli obblighi informativi nel rendere le imprese ferroviarie (in particolare NTV) edotte dei progetti di sviluppo ed accessibilità della rete alta velocità.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 marzo 2019, n. 296; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Imprese di navigazione– Contributo
Le imprese di navigazione operanti nel settore del trasporto marittimo di persone non sono soggette al versamento del contributo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011, in quanto trattasi di mercato liberalizzato; la competenza prevista dal d.lgs. n. 129/2015 in capo all'ART quale responsabile dell'applicazione del regolamento UE n. 1177/2010 in tema di diritti dei passeggeri non rappresenta attività regolatoria ma mero *law enforcement* della tutela consumeristica eurounitaria, con funzioni di tipo prettamente amministrativo, che non consentono *ex se*, a legislazione vigente, l'applicazione del contributo.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 marzo 2019, n. 297; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Autorità di regolazione dei trasporti - Contributo – Individuazione dei soggetti obbligati
In ordine alla individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'art. 37 comma 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011 fa riferimento ai « gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati », ossia a coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo); in altre parole, la platea degli obbligati non è individuata dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di « mercato dei trasporti » (e dei « servizi accessori ») ma, al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali (in applicazione di tale principio, il collegio ha escluso l'assoggettabilità al contributo delle imprese di navigazione che operano nel settore del trasporto merci e passeggeri).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 marzo 2019, n. 341; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Contributo – Gestori interporti e piattaforme logistiche
I gestori di interporti e piattaforme logistiche sono stati concretamente interessati da attività regolatoria da parte dell'ART, per tale dovendosi intendere anche quella prodromica a quella regolatoria in senso proprio, e tenuto conto che gestiscono infrastrutture di trasporto; essi sono pertanto soggetti al versamento del contributo previsto in favore dell'ART.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 marzo 2019, n. 347; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Autorità di regolazione trasporti – Accesso a sistemi informativi e banche dati – Rete Ferroviaria Italiana – Prospetto Informativo della Rete
Con la sentenza in esame il TAR ha in parte accolto, in parte respinto il ricorso proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. contro alcune prescrizioni dettate dall'ART con riferimento al Prospetto informativo della rete (PIR) valido per gli anni 2018 e 2019; in particolare, sono state ritenute fondate le censure formulate nel ricorso in ordine all'obbligo imposto al gestore dell'infrastruttura di consentire all'Autorità l'accesso ai sistemi informativi e alle banche dati del gestore stesso.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 giugno 2019, n. 690; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Normativa diritti degli utenti – Servizio ferroviario – Computo del ritardo
Ai sensi del d.lgs. n. 70/2014, art. 3, l'ART è stata individuata dal legislatore italiano quale organismo di controllo di cui all'art. 30 del regolamento CE n. 1371/2007, regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario, con compiti di accertamento delle violazioni di tale normativa e di applicazione delle relative sanzioni: il citato regolamento, all'art. 16, disciplina le conseguenze del ritardo per l'arrivo del passeggero alla "destinazione finale"; correttamente l'ART individua il momento di computo dell'eventuale ritardo con quello in cui il passeggero, conformemente alla causa del contratto di trasporto, giunge a destinazione ed è condizione di scendere dal treno e non quello in cui il convoglio accede alla prima parte dei binari della stazione.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 novembre 2019, n. 1143; Pres. Testori, Est. Malanetto
Autorità di regolazione dei trasporti – Contributo – Imprese svolgenti attività di logistica integrata
Le imprese che svolgono attività di logistica integrata non sono tenute al versamento del contributo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011, non annoverandosi tra i soggetti nei cui confronti l'ART abbia concretamente svolto attività regolatoria.

CACCIA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 luglio 2019, n. 884; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Caccia – Competenza residuale regionale – Livello di tutela delle specie

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazione della materia «caccia» nel nuovo articolo 117 Cost. determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale.
Di più, a giudizio del Collegio la caccia non può ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale, fermo tuttavia restando il vincolo del rispetto della normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi.
Tale vincolo si traduce nella inderogabilità *in peius*, da parte del legislatore regionale, dei livelli di protezione dettati dalla legge n. 157 del 1992, ma anche nella possibilità di intervenire sulla disciplina della caccia innalzando il livello di tutela delle specie animali interessate (nel senso dell'incremento della protezione minima). A giudizio del TAR, inoltre, le norme regionali censurate sono rispettose del principio per cui il calendario venatorio deve essere necessariamente adottato con atto amministrativo. Esse semplicemente introducono in via generale e astratta il divieto di caccia per determinate specie, destinato a configurarsi come tale a prescindere dalla specifica stagione venatoria e suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 luglio 2019, n. 885; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Caccia – Calendario venatorio – Discrezionalità tecnica

Con riferimento al merito delle decisioni assunte con l'approvazione del calendario venatorio e oggetto di ricorso, il Tribunale rileva come esse siano espressione di una discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione dispone in materia (e dunque sindacabile solo nei ristretti limiti costituiti da manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti). I ricorrenti, d'altro canto, non hanno dedotto elementi concreti per dimostrare la manifesta illogicità delle scelte compiute dell'Amministrazione (lamentando in via generica, a giudizio del Tribunale, l'assenza di supporti tecnico-scientifici a tali decisioni). Tali scelte, peraltro, sembrano porsi in linea con una maggior tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 luglio 2019, n. 886; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Caccia – Bilanciamento interessi svolgimento attività sportive e fruizione dei boschi

Il TAR sottolinea come risieda nella discrezionalità del legislatore il necessario contemperamento tra l'interesse allo svolgimento di un'attività sportiva e l'interesse di rango alla tutela della sicurezza pubblica, in un periodo (quale il mese di settembre) di diffusa fruizione dei boschi. Per quanto riguarda l'obbligo di indossare giubbotti o bretelle retroriflettenti, esso appare rispettoso dei principi di logicità e ragionevolezza, in quanto posta a tutela dell'incolumità fisica degli stessi cacciatori e di chiunque si trovi nelle loro vicinanze. Esso tiene inoltre conto del fatto che l'esercizio dell'attività venatoria possa determinare l'insorgenza di situazioni di pericolo quale che sia il contesto ambientale in cui si svolge la caccia.

COMMERCIO E ARTIGIANATO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2019, n. 521; Pres. Testori, Est. Malanetto
Metodi di panificazione – Regolamento di attuazione – Competenza residuale regionale

La l.r. Piemonte n. 14/2013 e relativo regolamento di attuazione in materia, tra l'altro, di panificazione intervengono in materie di competenza residuale regionale (artigianato, commercio, formazione professionale). Specifiche disposizioni circa i metodi tradizionali di produzione del pane rientrano legittimamente nell'ambito di competenza regionale.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 maggio 2019, n. 538; Pres. Testori, Est. Limongelli
Definizione di centro commerciale – Elementi distintivi

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per "centro commerciale" deve intendersi una media o grande struttura di vendita, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; elementi caratteristici sono, dunque, la destinazione specifica della struttura, composta da più esercizi commerciali, e la gestione unitaria di infrastrutture e spazi comuni, di cui essi usufruiscono.

CONCESSIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 maggio 2019, n. 588; Pres. Testori, Est. Malanetto

Concessioni – Rischio dell'attività – Proroga automatica – Incompatibilità con disciplina comunitaria

I rapporti concessori si caratterizzano per l'accollamento, in capo al privato, del rischio dell'attività svolta, pertanto, gli eventuali squilibri assumono rilievo al fine dell'esperimento dei tradizionali rimedi contrattuali, ma non conducono al riconoscimento di un presunto diritto ad ottenere proroghe o rinnovi, vigendo nella materia dei contratti pubblici il principio della procedura ad evidenza pubblica. Il tema del rinnovo delle concessioni demaniali è una problematica su cui il nostro Paese è stato più volte sanzionato in sede europea, in quanto i rinnovi automatici di concessioni demaniali, senza confronto concorrenziale, comportano una palese violazione del principio comunitario della concorrenza. In proposito, il TAR richiama la giurisprudenza CGUE, secondo cui risulta incompatibile con il diritto comunitario la previsione di meccanismi di proroga/rinnovo automatico, meccanismi che sono infatti stati espunti, nel nostro ordinamento, dal Codice della navigazione. In conclusione, respingendo il ricorso, il TAR sostiene le ragioni del diniego opposto dall'Amministrazione, non sussistendo alcun diritto di "insistenza", sia in riferimento al rinnovo che all'eventuale concessione migliorativa, entrambi presupponenti l'imprescindibile confronto concorrenziale.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 novembre 2019, n. 1172; Pres. Testori, Est. Limongelli

Lotta alla ludopatia – distanziometro regionale di cui all'art. 5 della L.R. Piemonte n. 9/2016 – i poliambulatori privati non rientrano tra i c.d. "luoghi sensibili"

Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR ha affermato che i poliambulatori privati non possono farsi rientrare tra i c.d. luoghi sensibili di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/2016 ai fini dell'applicazione del c.d. distanziometro regionale in materia di prevenzione della ludopatia, in particolare all'interno della categoria di cui alla lettera e) "ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario".

Il Collegio ha affermato di non condividere l'interpretazione estensiva della norma regionale proposta dall'Amministrazione comunale, secondo cui essa farebbe riferimento a tutte le "strutture sanitarie", e quindi sia a quelle pubbliche che a quelle private.

In contrario, il Collegio ha osservato che la legge regionale non parla di "strutture sanitarie"; se l'avesse fatto, non sorgerebbe alcuna perplessità nell'includere anche i poliambulatori privati, in quanto "strutture sanitarie", tra i luoghi sensibili tutelati dalla norma; la norma regionale parla invece, specificamente, di "ospedali" e di "strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario", e i poliambulatori privati non rientrano in alcuna delle due categorie.

Al riguardo, il Collegio ha ribadito che l'elencazione dei luoghi sensibili contenuta nell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2016 ha carattere tassativo, perché rappresenta un punto di compromesso tra due interessi confliggenti di rango costituzionale, il diritto alla salute da un lato e la libertà di iniziativa economica dall'altro, di modo che non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche.

Le F.A.Q. regionali – acronimo che com'è noto designa le "*Frequently asked questions*" (domande poste frequentemente) – a cui il Comune ha inteso uniformarsi, non hanno alcun valore normativo né provvedimentale, ma finalità meramente informativa, e come tali non hanno la capacità di integrare l'elencazione tassativa formulata dal legislatore regionale, insuscettibile di estensioni interpretative a casi non espressamente contemplati.

CONTRIBUTI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 giugno 2019, n. 654; Pres. Testori, Est. Cattaneo

Contributi – Recupero aiuto sostegno reddito agricoltori

La sentenza in esame afferma la legittimità del recupero degli aiuti corrisposti a titolo di contributi previsti dalla disciplina comunitaria per il sostegno ai redditi degli agricoltori, per i terreni per i quali è stata espressa opposizione da parte dei proprietari, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 83954 del 20 marzo 2015 nonché la natura non penale delle sanzioni previste da normative di politica agricola comune e, quindi, l'inapplicabilità del principio "*nulla poena sine culpa*".

EDILIZIA E URBANISTICA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 8 gennaio 2019, n. 29; Pres. Testori, Est. Malanetto

Edilizia – Abusi – Demolizione – Competenza del Comune – Conferenza di Servizi

Qualora un manufatto edile presente in una discarica, ancorché privo di titolo edilizio, sia stato assunto quale presupposto strutturale esistente nell'AIA che ha autorizzato l'impianto ed è stata rilasciata in conferenza di

servizi, senza alcuna obiezione dell'Amministrazione comunale partecipante, il Comune, ferma la sua competenza in materia di repressione degli abusi edilizi, non può ordinarne la demolizione, compromettendo la struttura dell'impianto, se non attivando nuovamente la conferenza di servizi e ponendo la problematica in contraddittorio con tutte le Amministrazioni interessate.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 gennaio 2019, n. 98; Pres. Testori, Est. Limongelli
Comune di Torino – immobili residenziali situati nel centro storico – possibilità di parcheggiare le autovetture dei condomini nel cortile condominiale – corretta interpretazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale
Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR ha affermato che l'art. 8 punto 24 delle NUEA del PRGC del Comune di Torino, nel prevedere che nell'area normativa R5 (area residenziale ricompresa nel centro storico) "E' consentito l'uso a parcheggio al piano terreno degli edifici esistenti con affaccio sul cortile e nel sottosuolo", non intende limitare l'utilizzo a parcheggio esclusivamente al sottosuolo e al piano terreno degli edifici residenziali esistenti, bensì individuare quali spazi, all'interno della superficie coperta dello stabile residenziale, possano essere adibiti a tale finalità, individuandoli, appunto, esclusivamente, nel sottosuolo e nel piano terreno che abbia un affaccio sul cortile; nel contempo, secondo il TAR, nulla autorizza a ritenere che, attraverso questa previsione, l'Amministrazione comunale abbia inteso escludere o vietare, implicitamente, l'utilizzo a parcheggio delle superfici scoperte pertinenziali dell'edificio residenziale, e quindi, in particolare, del cortile interno condominiale, se non altro perché non è ragionevolmente ipotizzabile che, per vietare quella che costituisce notoriamente una delle più diffuse, risalenti e spesso inevitabili modalità di utilizzo dei cortili condominiali nel centro storico cittadino (come dimostrano, tra l'altro, le foto aeree prodotte in giudizio dalla parte ricorrente), l'Amministrazione comunale abbia preferito affidarsi ad una disposizione implicita, anziché ad un espresso divieto.
Il Collegio ha aggiunto che l'utilizzo del cortile condominiale per il parcheggio delle vetture dei condomini è compatibile con la destinazione "residenziale" dell'area normativa R5, tenuto conto che nel concetto di "residenza" di cui all'art. 3 delle NUEA del PRGC rientrano anche "gli spazi di pertinenza" e "le attrezzature di uso comune", sicché, in assenza di un espresso divieto normativo, l'utilizzo a parcheggio privato del cortile condominiale costituisce una delle possibili modalità lecite di utilizzo della cosa comune.
Vanno fatte salve, ha precisato il Collegio, le esigenze di tutela del vincolo storico-artistico da cui è gravato l'immobile oggetto di causa, le quali sono però affidate, non all'Amministrazione comunale, ma alla Soprintendenza per i Beni Culturali della Città Metropolitana di Torino, la quale, nel caso di specie, ha autorizzato espressamente l'utilizzo a parcheggio dello spazio condominiale, disponendo soltanto la rimozione dei paletti metallici.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto dal Condominio è stato accolto e per l'effetto è stato disposto l'annullamento del provvedimento comunale impugnato nella parte in cui ha fatto divieto al Condominio di utilizzare il suddetto cortile come parcheggio privato dei condomini e degli inquilini.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 febbraio 2019, n. 147; Pres. Testori, Est. Malanetto
Urbanistica - Magazzini
In mancanza di una autonoma destinazione urbanistica a "logistica" i magazzini possono essere valutati, dal punto di vista del carico urbanistico, in termini omogenei alla struttura rispetto alla quale sono funzionali.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 aprile 2019, n. 380; Pres., Est. Cattaneo
Accertamento conformità – Termine ultimo presentazione istanza
Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità coincide con il momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio (sia esso un'ordinanza di demolizione o di irrogazione di una pena pecuniaria) acquisisce carattere di definitività, perché non è stato impugnato o perché il ricorso proposto avverso di esso è stato rigettato con sentenza passata in giudicato.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 aprile 2019, n. 383; Pres. Testori, Est. Limongelli
Distanze tra edifici – Doppia tutela giurisdizionale
Per garantire il rispetto delle distanze tra edifici è configurabile sia la tutela pubblicistica con l'annullamento d'ufficio del titolo assentito che quella privatistica.
La tutela civilistica comunque invocabile dal controinteressato dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 873 c.c. non è alternativa all'annullamento d'ufficio del titolo edilizio da parte dell'Amministrazione, dal momento che, in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini, l'interesse pubblico al ripristino della legalità

è *in re ipsa* in quanto vige il regime della c.d. "doppia tutela", per cui il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita – con competenza del giudice ordinario – e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'Amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 aprile 2019, n. 399; Pres. Testori, Est. Malanetto
Esproprio – Indennizzo
La mancata previsione di un indennizzo all'atto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio non rende la reiterazione *ex se* illegittima ma comporta unicamente la parziale illegittimità "nella parte in cui non prevede tale indennizzo".

T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 aprile 2019, n. 403; Pres. Testori, Est. Malanetto
Dismissione beni pubblici – Conferenza di servizi – Opere non conformi agli strumenti urbanistici
La privatizzazione per dismissione di beni pubblici disciplinata dal d.l. n. 269/2003 effettua rinvio al D.P.R. n. 383/94, il quale a sua volta prevede la convocazione di una conferenza di servizi per la localizzazione di opere di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici; la disposizione, tuttavia, trova applicazione alle dismissioni in quanto compatibile, posto che l'immobile ceduto *ex se* non presenta interesse pubblico se non ai fini della realizzazione patrimoniale ed essendo già esistente non è suscettibile di ulteriore localizzazione; ne consegue che il rinvio alla conferenza di servizi non può che essere finalizzato al superamento di ulteriori incongruità di carattere urbanistico-edilizio.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2019, n. 435; Pres. Testori, Est. Limongelli
Permesso di costruire per l'edificazione di fabbricato rurale - presupposti per l'esenzione dal pagamento degli oneri concessori
Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR ha avuto modo di affermare che il titolare di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale in zona agricola è comunque obbligato a corrispondere al Comune gli oneri concessori, nel caso in cui, nonostante che sussistano, ai fini dell'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ex art. 17, comma 3 lettera a), D.P.R. n. 380 del 2001, i due requisiti e/o condizioni della qualifica di imprenditore agricolo e della destinazione agricola dell'area interessata, difetti l'ulteriore requisito, altrettanto necessario, della preordinazione funzionale e concreta dell'opera alle esigenze di conduzione del fondo agricolo.
Nel caso di specie era risultato che il fabbricato asseritamente rurale era stato dapprima accatastato come "A/7" ("Abitazione in villini") anziché "A/6" ("Abitazioni di tipo rurale") e successivamente posto in vendita come immobile prettamente residenziale e anche di un certo di pregio.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2019, n. 523; Pres. Testori, Est. Malanetto
Titoli edilizi – Diritti dei terzi – Verifica rispetto dei limiti privatistici
Per quanto i titoli edilizi siano rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi e senza che incomba sull'Amministrazione l'onere di intraprendere complesse indagini per dirimere eventuali problematiche di tipo civilistico, quest'ultima ha comunque l'obbligo di verificare il rispetto dei limiti privatistici (diritto d'uso e servitù), a condizione che essi siano immediatamente conoscibili o effettivamente conosciuti o non contestati.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2019, n. 526; Pres. Testori, Est. Malanetto
Pianificazione urbanistica -Stralcio
Ai sensi dell'art. 15 della l.r. Piemonte n. 56/77, come interpretata dalla giurisprudenza, la Regione, nel contesto di approvazione del PRGC, poteva procedere ad operazioni di "stralcio", consistenti nella mancata approvazione di una parte di pianificazione ritenuta caratterizzata da criticità di tipo ambientale, restando in tal modo la parte stralciata disciplinata dalla previgente disciplina.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 giugno 2019, n. 687; Pres. Testori, Est. Limongelli
Residenze rurali – mutamento di destinazione d'uso da "rurale" a "civile" – casi in cui è giuridicamente rilevante ai fini del pagamento del contributo di costruzione – necessità di distinguere tra residenze rurali edificate prima della L. 10/1977 e quelle edificate dopo
Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha avuto modo di affermare che per le residenze rurali realizzate a far data dall'entrata in vigore della l. n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi), il passaggio

dall'utilizzo "rurale" (da parte dell'imprenditore agricolo a servizio della conduzione dell'azienda agricola) all'utilizzo "civile" (da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo e per esigenze abitative svincolate dalla conduzione del fondo) configura una modificazione della destinazione d'uso giuridicamente rilevante, giacché determina la decadenza dal beneficio dell'esenzione dal contributo di concessione di cui aveva beneficiato il titolo originario.
Invece, per le residenze rurali edificate prima dell'entrata in vigore della L. n. 10/1977, il passaggio dall'uno all'altro utilizzo non configura alcuna modifica della destinazione d'uso giuridicamente rilevante, dal momento che in tal caso il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi, e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio.
Nella fattispecie esaminata dal il fabbricato abitativo di proprietà della ricorrente era stato edificato in area agricola in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 10/1977. Di conseguenza, l'immobile era stato edificato beneficiando del regime di generale gratuità dei titoli edilizi vigente prima dell'entrata in vigore della L. 10/1977; il che, secondo il collegio, comporta che allo stato non ha alcun rilievo la circostanza che l'immobile possa essere stato utilizzato come residenza "rurale" dai danti causa dell'odierna ricorrente, imprenditori agricoli, e che invece la ricorrente, priva della qualifica di imprenditore agricolo, la utilizzi quale residenza "civile"; e ciò in quanto entrambe le destinazioni d'uso erano (e sono) parimenti compatibili con il titolo abilitativo originario, ed entrambe erano (e sono) parimenti esenti dal pagamento di oneri di sorta, alla luce della disciplina di cui alla L. 1150/1942 applicabile *ratione temporis* all'immobile in questione.
Pertanto, secondo il collegio, il passaggio da residenza "rurale" a residenza "civile" non configura una modificazione della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, dal momento che, alla luce della disciplina urbanistica vigente alla data di realizzazione dell'immobile, entrambe le destinazioni erano ammissibili ed esenti dal contributo di concessione.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 giugno 2019, n. 754; Pres. Testori, Est. Malanetto
Conformità urbanistica – Contestazione
La conformità urbanistica di un progetto da tempo approvato si caratterizza quale presupposto implicito ed esplicito dell'intero iter di un intervento di rigenerazione urbana e la sola contestazione mossa avverso la determina a contrarre si configura indubbiamente tardiva.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 luglio 2019, n. 783; Pres. Testori, Est. Limongelli
Azione del privato avverso il silenzio inadempimento della P.A. sull'istanza dell'interessato di adozione di provvedimento di c.d. acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 di terreno illegittimamente occupato – discrezionalità amministrativa e limiti del sindacato giurisdizionale
Nel caso esaminato dalla sentenza in rassegna, le parti ricorrenti chiedevano al TAR l'accoglimento della declaratoria dell'obbligo, in capo al Comune resistente, di avviare un procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione illegittima di una porzione di terreno edificabile adibito a via comunale, con richiesta di conseguente condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione, oltre che il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il mancato utilizzo.
La Seconda Sezione del TAR Piemonte, nel ritenere il ricorso fondato, ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è ammissibile per reagire all'inerzia della pubblica Amministrazione su un'istanza di acquisizione c.d. sanante, con la precisazione che in virtù dell'art. 31, comma 3, c.p.a. il giudice non può però ordinare l'emanazione del provvedimento, ma solo di avviare e concludere il procedimento, venendo in rilievo un'attività connotata da ampi margini di discrezionalità.
Al riguardo, il Collegio ha precisato che, pur mancando un termine legale di conclusione del procedimento di cui si tratta, non appare applicabile quello residuale di trenta giorni previsto all'art. 2 della legge 241 del 90, "considerata la peculiarità e l'oggettiva complessità delle valutazioni demandate all'Amministrazione". Il Collegio ha quindi attribuito al Comune il termine – ritenuto ragionevole – di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per avviare e concludere, mediante provvedimento espresso, il procedimento di acquisizione sanante, "restando peraltro libera l'Amministrazione di decidere discrezionalmente di accogliere l'istanza ovvero di respingerla".
Il Collegio ha infine affermato l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle indennità e del risarcimento del danno previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, essendo la decisione di acquisire la proprietà del bene espressione di discrezionalità della p.a., posta in alternativa alla restituzione, in quanto "il g.a. non può condannare direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione ad adottare *tout court* il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001); vi si oppongono, da un

lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di Amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della giustizia amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a." .

T.A.R. Piemonte, sez. II, 12 luglio 2019, n. 798; Pres. Testori, Est. Limongelli
Legittimazione ed interesse ad impugnare atti di pianificazione generale e comunale
Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha ritenuto illegittimo e quindi ha annullato il provvedimento regionale di approvazione del piano regolatore generale di un comune piemontese avendo rilevato vizi di difetto di motivazione e di contraddittorietà nel comportamento tenuto dall'ente regionale, che, nel caso esaminato, aveva, in un primo momento, formulato rilievi critici e richiesto modifiche al piano adottato ma, successivamente, lo aveva approvato nonostante il Comune avesse ignorato entrambi.
Nel caso esaminato, i ricorrenti erano una serie di privati cittadini, tutti residenti nel territorio comunale e proprietari di terreni siti per la maggior parte nella zona agricola del PRGC vigente. Tali soggetti avevano impugnato la delibera consiliare comunale con la quale era stato adottato il progetto definitivo del nuovo PRGC (ex art. 15, L.R. Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo), nonché tutti gli atti ad essa presupposti.
Le censure sollevate dai ricorrenti concernevano l'illogicità e l'irragionevolezza delle scelte di fondo dell'Amministrazione comunale relative all'incremento, con l'adozione del nuovo piano, della capacità insediativa residenziale. Tale aumento, secondo i ricorrenti, avrebbe causato un irragionevole consumo di suolo agricolo sembrando perseguire logiche commerciali e speculative prevalenti rispetto a quelle urbanistiche, in violazione sia dell'art. 20 della L.R. Piemonte n. 56/1977 sia dei criteri di pianificazione individuati dalla Regione stessa, consistenti nell'evitare le criticità della pianificazione dal punto di vista della dispersione dell'urbanizzato e della frammentazione del territorio.
Inoltre, erano stati rilevati dai ricorrenti ulteriori vizi procedurali, inerenti la mancata conclusione della VAS e la non ripubblicazione del Piano in seguito alla sua modifica per l'accoglimento di talune osservazioni ricevute.
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico comunale, avendo rilevato i profili di difetto di motivazione e di contraddittorietà nel comportamento della Regione, che in una prima fase aveva formulato una serie di rilievi critici al Comune sulla delibera di adozione del PRGC, salvo poi approvarlo comunque, sebbene il Comune li avesse sostanzialmente pretermessi.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 luglio 2019, n. 850; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Annullamento permesso di costruire – Revoca finanziamento pubblico
Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha domandato la condanna del Comune di Orta San Giulio al risarcimento del danno che derivatole dall'annullamento del permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un complesso alberghiero e dalla successiva revoca del finanziamento pubblico assegnato dalla Regione Piemonte. Con successivo ricorso, la società ha reiterato la richiesta di risarcimento del danno integrando la richiesta risarcitoria della voce di "danno corrispondente ai costi di demolizione", ove la società sia costretta a dare esecuzione all'ordine demolitorio di tutto il terzo piano. Il Tribunale ritiene che la controversia abbia ad oggetto la lesione, non già di un interesse legittimo pretensivo, bensì di una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del suo patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (il permesso di costruire) e dalla revoca del finanziamento pubblico assegnato dalla Regione Piemonte. Sulla base di tale esegesi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in cui il privato domandi il risarcimento dei danni subiti per avere fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giudica, successivamente annullato. In conformità a tale interpretazione il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed è individuato, quale giudice competente, il giudice ordinario.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 settembre 2019, n. 1013; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Demolizione di costruzioni abusive
E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ordini la demolizione di una recinzione realizzata senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui le caratteristiche costruttive del manufatto siano difformi dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 settembre 2019, n. 1025; Pres. Ravasio, Est. Cattaneo
Edilizia – Interesse culturale immobile
La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse culturale di un immobile risulta determinante per stabilire se due atti di vendita aventi ad oggetto lo stesso debbano considerarsi nulli perché effettuati in violazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, 54, comma 2, lett. a), 55, comma 2 e 164 del d.lgs. n. 42/2004, oppure se debbano ritenersi sanati con autorizzazione ex post.
Stante l'avvenuto crollo dell'immobile, risulta tuttavia impossibile procedere ad una ricognizione materiale del bene per stabilire o meno la presenza dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 40 del 2004.
La situazione di incertezza riguardante la proprietà dell'immobile non si origina infatti dalla impossibilità – stante l'avvenuto crollo – di determinare ex post l'interesse culturale, quanto piuttosto dalla presunzione di interesse contenuta all'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 e dal fatto che l'immobile sia crollato prima della effettuazione del procedimento di verifica L'intervenuta verifica dell'interesse culturale costituisce infatti la base logica e giuridica per procedere alla concessione ex post ed in sanatoria della autorizzazione al trasferimento del bene, quando anche questo non fosse più esistente.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 1044; Pres. Testori, Est. Malanetto
Sanzioni edilizie – Calcolo – Divieto retroattività
Il rinvio che il D.P.R. n. 380/01 effettua alla l. n. 392/78 ai fini del calcolo della sanzione prevista dall'art. 34 del medesimo D.P.R. è di tipo materiale recettizio, che opera anche se, nelle more, la norma richiamata è stata abrogata; le sanzioni edilizie hanno in linea di principio una finalità ripristinatoria e non affittiva, sicchè non sono soggette al divieto di retroattività della norma meno favorevole.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 ottobre 2019, n. 1091; Pres. Est. Ravasio
1. Pagamento oneri di urbanizzazione – ha natura convenzionale – convenzione di lottizzazione – debenza parametrata all'operazione.
2. Convenzioni urbanistiche – accordi sostitutivi – ex art. 11 L. 241/90
3. Convenzioni urbanistiche – strumenti contrattuali di natura negoziale – limite della meritevolezza ex 1322 c.c.
1. L'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell'accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti.
2. Le convenzioni urbanistiche, ancorché le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato.
3. Le convenzioni urbanistiche vanno considerate, a tutti gli effetti ed al di là della rilevanza pubblicistica dell'oggetto del contratto, strumenti contrattuali di natura negoziale, mediante i quali le parti possono legittimamente assumersi obblighi che vanno al di là di quelli previsti dal legislatore, con l'unico limite della meritevolezza, richiesta dall'art. 1322 c.c..

T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 novembre 2019, n. 1154; Pres. Testori, Est. Malanetto
Permesso di costruire – Piani particolareggiati
E' legittimo il permesso di costruire in deroga rilasciato per consentire il recupero a scopo commerciale di una ampia porzione di un fabbricato industriale dismesso inserito in zona urbanizzata; la disciplina del permesso in deroga dettata dal d.l. n. 70/2011, come interpretato dalla legge n. 190/2014, prevale sulle norme di PRG che prevedono piani particolareggiati ed attuativi; in una coerente interpretazione sistematica essa può poi prevalere anche su pregresse e non coordinate disposizioni di legge regionale che prevedono l'adozione di strumenti urbanistici esecutivi, purché gli interessi sostanziali di natura non strettamente urbanistica presidiati (quali ad esempio quelli ambientali) restino sostanzialmente salvaguardati nel procedimento.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 16 dicembre 2019, n. 1235; Pres. Testori, Est. Malanetto
Legittimazione ad agire – Strumenti urbanistici – Classe acustica
E' privo di legittimazione ad agire avverso atti di pianificazione urbanistica un comitato che non possa dimostrare il proprio radicamento sul territorio e lo svolgimento di attività nel tempo, a prescindere dalla

singola iniziativa giudiziaria. La valutazione ambientale strategica resta esclusa per i piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree le quali, nella giurisprudenza eurounitaria, si individuano in ragione della minima estensione territoriale in proporzione al complesso del territorio amministrato. La classificazione acustica delle aree comporta la valutazione del rispetto dei livelli, fissati per ogni classe acustica, di emissione sulle fonti e di immissione sui recettori. L'art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997, là dove stabilisce che i livelli di emissione sono verificati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità, intende unicamente chiarire come deve essere orientata la misurazione non potendo la sua interpretazione porsi in contrasto con la norma primaria di cui è attuazione.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 74; Pres. Testori, Est. Malanetto
Assegnazione alloggi emergenza abitativa– Comune – Individuazione ulteriori requisiti

In tema di assegnazione alloggi per emergenza abitativa la l.r. Piemonte n. 3/2010 ammette che il comune, con proprio regolamento, individui requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti a livello regionale, tenuto anche conto del fatto che trattasi di assegnazioni in deroga agli ordinari criteri e normalmente possibili solo in numero inferiore alle domande in relazione alla effettiva disponibilità di alloggi.

ELEZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 aprile 2019, n. 447; Pres. Testori, Est. Limongelli
Concessione di suolo pubblico e dichiarazione di antifascismo

Nella sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha avuto modo di affermare che i valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondativi della Costituzione repubblicana del 1948, non solo perché sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nell'art. 1 della legge "Scelba" n. 645 del 20 giugno 1952, che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha individuato come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito fascista il perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista attraverso, tra l'altro, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo svolgere propaganda razzista, l'esaltare principi, fatti e metodi propri del predetto partito, il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e il denigrare la democrazia, le sue istituzione o i "valori della Resistenza"; inoltre, l'art 5 della stessa legge "Scelba" n. 645/1952 punisce le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quando siano compiute durante eventi pubblici.

I principi affermati nelle predette norme costituiscono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione degli individui, le quali non possono esplicarsi in forme che denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Si tratta di principi che, per evidenti motivi, trovano precipua applicazione in materia di propaganda politica ed elettorale.

In tale contesto, allorquando si richieda di esercitare attività di propaganda politica ed elettorale in spazi pubblici, sottraendoli, sia pure temporaneamente, all'uso pubblico per destinarli all'utilizzo privato, non appare irragionevole che l'Amministrazione richieda, al fine di valutare la meritevolezza dell'interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, dei limiti costituzionali alla libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell'ideologia autoritaria fascista e all'adesione ai valori fondanti l'assetto democratico della Repubblica italiana, quali quelli dell'antifascismo e della Resistenza; e ciò anche al fine dell'eventuale revoca della concessione in caso di violazione dell'impegno assunto.

Alla luce di tali principi, è stata ritenuta legittima la deliberazione con la quale un Comune ha impegnato l'Amministrazione "a non concedere spazi o suolo pubblici a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi", dando mandato di adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso nell'atto di indirizzo, in particolare "subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune, a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano".

Per l'effetto, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione, in attuazione di tale delibera ed in relazione ad una richiesta del ricorrente il quale, agendo in nome e per conto di un soggetto politico, aveva chiesto al Comune l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con un gazebo, al fine dichiarato di svolgere "propaganda politica e di promozione delle attività politiche e del pensiero politico", ha sospeso l'esame della istanza stessa perché a quest'ultima era stata allegata una dichiarazione difforme dal

modello-tipo approvato dall'Amministrazione ed ha invitato il richiedente a regolarizzare la dichiarazione, precisando che l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata non appena fosse stata trasmessa la dichiarazione in questione.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 maggio 2019, n. 546; Pres. Testori, Est. Malanetto
Elezioni comunali – Candidatura di cittadino comunitario
Ai fini della candidatura alle elezioni comunali un cittadino comunitario non può invocare in via analogica la disciplina dettata in tema di elezioni per il parlamento europeo, vigendo, per contro, l'apposita disciplina relativa alla partecipazione alle elezioni comunali dei cittadini europei, dettata dalla direttiva 94/80/CE; tale normativa prevede che il candidato presenti un attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine da cui risulti che non è decaduto dal diritto di eleggibilità; trattasi di onere non sproporzionato che impone all'interessato di attivarsi tempestivamente, anche per consentire il rispetto dei ristretti tempi che caratterizzano il procedimento elettorale.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 maggio 2019, n. 554; Pres. Testori, Est. Malanetto
Elezioni– Deroga obbligo raccolta firme
La l.r. Piemonte n. 21/2009 esenta dall'obbligo di raccolta firme i partiti o gruppi che hanno una significativa rappresentatività; la sua applicazione a componenti minoritarie di coalizioni non è ammessa, in quanto ne contraddirebbe la *ratio*.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 141; Pres. Testori, Est. Limongelli
***Trustee* – Legittimazione a stare in giudizio senza assistenza tecnica**
E' inammissibile il ricorso al Tar proposto dal *trustee* senza l'assistenza tecnica di un avvocato.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 marzo 2019, n. 323; Pres. Testori, Est. Malanetto
***Traslatio iudicii* – Mancata riassunzione**
Qualora in seguito ad una declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del GO il giudizio non sia stato riassunto nei termini previsti per la *traslatio iudicii*, da una lato, la parte non può invocare i benefici di detta *traslatio*, dall'altro, la statuizione di difetto di giurisdizione resa in giudizio estinto non preclude al GA, successivamente adito, di declinare a propria volta la giurisdizione senza necessità proporre regolamento di giurisdizione; l'opposizione ad ordinanza ingiunzione non implica deroga agli ordinari criteri di riparto di giurisdizione, dovendosi avere riguardo alla natura dei rapporti presupposti dall'ingiunzione stessa.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 luglio 2019, n. 836; Pres. Testori, Est. Malanetto
Risarcimento del danno da atto legittimo – Giurisdizione del giudice ordinario
La richiesta di risarcimento del danno da atto legittimo è devoluta alla cognizione del giudice ordinario; l'accertamento tecnico preventivo finalizzato a tale tipologia di domanda risulta quindi ugualmente inammissibile innanzi al GA difetto di giurisdizione.

ISTRUZIONE

T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 agosto 2019, n. 909; Pres. Testori, Est. Limongelli
Studenti – Non ammissione classe successiva – Mancato recupero debiti – Discrezionalità nella valutazione
Con la sentenza n. 909 del 1° agosto 2019, il TAR Piemonte ha respinto il ricorso, presentato dai genitori di una studentessa liceale, per l'annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato dal consiglio di classe a seguito del mancato recupero del debito formativo in due discipline nella sessione d'esame di settembre 2018.
Il ricorso presenta una pluralità di motivi. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la scuola abbia comunicato soltanto tardivamente le difficoltà scolastiche della studentessa, impendendo alla stessa di recuperare in tempo utile il ritardo accumulato nella preparazione; inoltre, con riguardo a una specifica materia, i ricorrenti affermano che le attività di recupero organizzate dalla scuola siano state deficitarie dal punto di vista organizzativo. Basandosi sulla relazione del dirigente scolastico, il TAR non condivide la tesi dei ricorrenti: riconosce che la comunicazione famiglia-scuola sia stata costante durante tutto l'anno scolastico e

che le attività integrative a supporto degli studenti in difficoltà fossero congrue, attività peraltro alle quali la studentessa ha partecipato soltanto in parte.
Con il secondo motivo del ricorso viene contestata la legittimità delle valutazioni delle prove d'esame svolte dalla studentessa, ritenuto che queste siano state valutate in maniera incomprensibile e seguendo una logica contraddittoria. Dopo aver individuato la regola di diritto applicabile, in base alla quale "le valutazioni del consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno e gli apprezzamenti sul grado di preparazione raggiunta nelle diverse discipline costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non è censurabile in sede di legittimità dal G.A. se non in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o di arbitrarietà della valutazione", il TAR non riconosce la sussistenza di tali "vizi macroscopici" nel caso di specie. Anzi, i giudici riconoscono che, nonostante non siano investiti del potere né siano in possesso delle competenze tecniche per esercitare un sindacato stretto sulle valutazioni dei docenti, dall'esterno il giudizio finale di non ammissibilità "costituisce con tutta evidenza la corretta e lineare conseguenza" dell'esito delle prove di recupero, mentre "Inconsistenti, al riguardo, appaiono le deduzioni difensive di parte ricorrente, tese ad individuare pretese incongruenze ed errori nella valutazione di specifici profili delle prove scritte". Con ulteriore motivo, i ricorrenti affermano che il consiglio di classe non abbia preso in considerazione il rendimento scolastico nel corso dell'intero anno scolastico, durante il quale la studentessa aveva mostrato un miglioramento complessivo. Ciò costituirebbe una violazione dell'art. 80 del r.d. 653/1925, in base al quale "Nell'assegnazione dei voti, si tiene conto degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo". Il TAR disattende la ricostruzione dei ricorrenti, in quanto riconosce che l'andamento scolastico della studentessa nel corso dell'anno è stato nel complesso negativo e che il miglioramento, ancorché insufficiente, sia manifestato soltanto negli ultimi due mesi dell'anno scolastico. Infine, il TAR respinge il quarto e ultimo motivo di ricorso definendo "formalistica e strumentale" la censura avente a oggetto l'assenza del dirigente scolastico all'interno della sottocommissione d'esame, in violazione dell'art. 73 del r.d. 653/1925. A tal proposito, i giudici ritengono che l'assenza del dirigente sia ragionevole, in quanto sarebbe fisicamente impossibile per tale figura essere presente simultaneamente nelle prove di esame che si svolgono in più di 40 classi.

ORDINI PROFESSIONALI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 gennaio 2019, n. 15; Pres. Testori, Est. Limongelli

Ordini professionali e polizze assicurative collettive – non sussiste alcun obbligo di adesione dei singoli iscritti

Con la sentenza in rassegna, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha affermato che l'Ordine professionale non può obbligare i propri iscritti ad aderire alla polizza assicurativa collettiva pagata attraverso la maggiorazione della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.
Il Collegio ha ritenuto che il sistema delineato dal legislatore debba essere così ricostruito, in sintesi:
- ciascun esercente professioni sanitarie ha l'obbligo di contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi con colpa grave nell'esercizio della propria professione;
- ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, l'esercente professioni sanitarie può, alternativamente: a) stipulare direttamente un'adeguata polizza professionale individuale con una compagnia assicuratrice di propria fiducia, che abbia i requisiti minimi definiti in sede ministeriale con la procedura di cui all'art. 10 comma 6 della L. n. 24/2017; b) aderire alla "polizza-tipo" eventualmente concordata dall'Ordine professionale o dalla Federazione nazionale con una o più compagnie assicuratrici e offerta in convenzione ai propri iscritti; c) giovarsi della polizza assicurativa collettiva stipulata direttamente dall'Ordine professionale o dalla Federazione nazionale con oneri a proprio carico, ai sensi degli artt. 1891 e 1411 c.c., dichiarando espressamente di volerne profittare e di assoggettarsi al pagamento pro capite del relativo onere economico, o comunque manifestando tacitamente tale volontà attraverso il pagamento spontaneo della quota di premio senza sollevare contestazioni o formulare riserve di ripetizione;
- non è invece conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l'onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall'Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente, nei termini anzidetti.
Alla luce di tali principi, il TAR ha accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro la deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che aveva istituito l'obbligo dei singoli iscritti di contrarre una polizza assicurativa collettiva nell'ambito della tassa (maggiorata) per l'iscrizione annuale al Collegio.

PATENTE

T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 giugno 2019, n. 667; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Circolazione stradale – Revisione patente – Persistenza requisiti idoneità alla guida

Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento di revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 codice della strada; (nella specie è stata disposta la revisione della patente del conducente che guidando ad alta velocità, abbia invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere con un autocarro, riportando lesioni e causando ingenti danni ai due veicoli coinvolti).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 giugno 2019, n. 691; Pres. Testori, Est. Malanetto
Patente – Sussistenza requisiti morali – Giurisdizione del Giudice Ordinario

La questione relativa alla sussistenza dei "requisiti morali", di cui all'art. 120 del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto.

PORTO D'ARMI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 settembre 2019, n. 993; Pres. Testori, Est. Limongelli
Diniego porto d'armi – Valutazione contesto socio – familiare del richiedente

Uno degli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi è rappresentato dal contesto socio-familiare del richiedente, essendosi affermato, al riguardo, che i provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (legittimo, nel caso di specie, il diniego adottato dal Questore sulla base del sospetto che la domanda di rilascio del porto d'armi fosse stata formulata strumentalmente dalla figlia al solo fine di consentire al padre di aggirare tre precedenti dinieghi di rilascio del porto d'armi adottati nei suoi confronti, consentendogli di acquistare ugualmente armi e munizioni attraverso il titolo conseguito dalla stessa).

PROJECT FINANCING

T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 giugno 2019, n. 729; Pres. Testori, Est. Cattaneo
Differenza tra annullamento d'ufficio e revoca- *Project financing* - Specialità della disciplina

Nel caso di specie, il giudice amministrativo evidenzia la differenza sussistente tra l'istituto dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della legge 241 del 90 e quello della revoca (art. 21-quinquies), in quanto quest'ultimo rimedio "non attribuisce rilievo né al rispetto di un termine ragionevole né all'affidamento del privato".

Pertanto, il termine previsto per esercitare l'annullamento d'ufficio non trova applicazione quando interviene un provvedimento di revoca. Inoltre, il TAR ritiene non fondata la censura sollevata da parte ricorrente concernente la violazione dell'art. 21-quinquies, per la mancata corresponsione di un indennizzo. In proposito, sottolinea come l'obbligo della Pubblica Amministrazione di corrispondere l'indennizzo per ristorare il privato dai pregiudizi subiti dalla revoca riguardi esclusivamente i provvedimenti ad efficacia durevole, tra i quali non rientra la fattispecie esaminata, in cui era venuto in rilievo soltanto la dichiarazione di pubblico interesse. Ancora, a sostegno delle proprie argomentazioni, il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina della revoca risulti inapplicabile al "*project financing*", stante il regime speciale contenuto all'art. 153, comma 19, del d.lgs. 163 del 2006, ora trasfuso all'art. 183, commi 12 e 15, del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, secondo il TAR, non può trovare accoglimento nemmeno la pretesa risarcitoria basata sul riferimento all'art. 158 del d.lgs. n. 163/2006, poiché la menzionata previsione concerne la risoluzione per inadempimento e la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse mentre, nel caso di specie, non era stata stipulata alcuna concessione. Concludendo, neanche la censura in merito alla violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1173 del c.c., con l'asserita responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, può secondo il giudice ritenersi fondata, invero, "non può giungersi alla conclusione che ogni esercizio di revoca comporti di per sé una violazione di tali doveri, trattandosi di un potere previsto dalla legge".

PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 luglio 2019, n. 725; Pres. Testori, Est. Malanetto

Pubblico impiego – Provvedimento di decadenza – Partecipazione a nuovi concorsi

La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329, ha dichiarato incostituzionale l'art. 128 del r.d. n. 3/1957 nella parte in cui non prevedeva l'obbligo dell'Amministrazione di valutare gli effetti escludenti del provvedimento di decadenza dal pubblico impiego anche *pro futuro* ed in relazione a nuovi concorsi ponderando la gravità della condotta con la gravità di tale esclusione. Ne consegue che il licenziamento per essersi avvalsi di false attestazioni di titoli, alla luce della pronuncia del giudice delle leggi, può precludere l'accesso a nuovi concorsi solo in esito da una concreta valutazione di gravità dell'addebito.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 luglio 2019, n. 802; Pres. Testori, Est. Limongelli

Concorso pubblico – riconoscimento come titolo di servizio dell'equipollenza dell'attività lavorativa svolta all'estero – mancato riconoscimento – deve essere adeguatamente motivato

Con la sentenza n. 802 del 15 luglio 2019, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha annullato alcuni atti (una parte dell'allegato al bando di concorso e il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva) inerenti la procedura selettiva, per titoli e per esami, per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I grado. All'esito della procedura, non essendosi collocata in posizione utile per l'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, la ricorrente (docente di musica) ha presentato un ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento finale della procedura. La ricorrente ha asserito che sarebbe stata selezionata se la commissione giudicatrice non si fosse rifiutata – illegittimamente per, tra le altre cose, carenza di motivazione – di valutare tra i titoli la sua pregressa attività di insegnamento svolta presso la scuola di musica comunale di Martigny (Svizzera).

Nell'accogliere la domanda cautelare, il TAR ha richiesto alla commissione giudicatrice di esplicitare, in maniera puntuale, i motivi di ordine giuridico in base ai quali l'attività lavorativa svolta in Svizzera potesse o meno essere riconosciuta come equipollente a quella svolta in Italia. Dopo aver riesaminato la posizione della ricorrente, la commissione giudicatrice ha confermato la decisione precedente, fornendo questa volta una motivazione articolata. La ricorrente ha impugnato tale decisione per violazione di legge ed eccesso di potere e, inoltre, ha richiesto di essere ammessa in via cautelare al corso di formazione FIT in sovrannumero rispetto ai candidati già selezionati. La domanda cautelare è stata accolta dal TAR.

Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Con riguardo all'impugnazione del bando, il Tribunale ha stabilito chele clausole del bando impugnate dalla ricorrente, poiché "si prestano ad essere lette nel senso che gli unici titoli di servizio valutabili sono quelli maturati presso Paesi dell'Ue" devono essere annullate. Ciò, infatti, contrasta con l'art. 12, co. 1, della legge 29/2006, secondo il quale l'Amministrazione deve valutare la corrispondenza, rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Stati facenti parte dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Il Collegio si è soffermato, poi, sul provvedimento adottato dalla commissione giudicatrice a seguito del riesame richiesto dallo stesso Tribunale. La commissione ha affermato che l'attività svolta dalla ricorrente presso una scuola di musica in Svizzera non sarebbe equipollente all'attività normalmente svolta nella scuola italiana di pari grado, "poiché il docente che presta quest'ultima tipologia di servizio ha numerose e spesso fondamentali competenze ed attribuzioni che vanno ben oltre il solo insegnamento frontale del proprio strumento all'allievo". Inoltre, la commissione ha aggiunto che il riconoscimento dell'equipollenza contrasterebbe con una prassi consolidata che escluderebbe il riconoscimento dell'attività svolta presso una scuola straniera, seppur blasonata.

Il Collegio ha rigettato la tesi dell'Amministrazione, accogliendo invece l'argomentazione della ricorrente. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il mancato riconoscimento dell'equipollenza era basato su "presupposti meramente presuntivi e congetturali, disancorati dal benché minimo elemento istruttorio" e "quand'anche davvero sussistenti sarebbero comunque marginali ed estrinseci rispetto all'oggetto essenziale dell'attività di docenza, e come tali del tutto inidonei a differenziare in termini sostanziali l'attività di insegnamento".

Inoltre, secondo il Collegio nemmeno il riferimento alla prassi amministrativa contraria al riconoscimento dell'equipollenza può legittimamente fornire una base giuridica alla decisione della commissione; ciò in quanto, trattandosi di un "richiamo del tutto generico" non suffragato da alcuna circolare regionale o provinciale, tale prassi deve considerarsi come priva "di sostanza e di rilievo giuridico".

TRASPORTI PUBBLICI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 8 gennaio 2019, n. 31; Pres. Testori, Est. Malanetto

Trasporto pubblico – Programma triennale regionale – Oneri di istruttoria e motivazione – Effetti anticoncorrenziali

La delibera con la quale la Regione elabora il programma triennale dei servizi di traporto pubblico individuando i bacini ottimali e prevedendo preferibilmente lotti unici che abbiano servizi ferro e gomma, potendo indurre effetti anticoncorrenziali, è soggetta a specifici oneri di istruttoria e motivazione; secondo le indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in materia è preferibile la creazione di lotti quanto piò possibili omogenei e contendibili, sicché la deroga è soggetta al principio *apply or explain*.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 novembre 2019, n. 1098; Pres. Testori, Est. Malanetto

Costruzione linea ferroviaria – Reperimento materiali

Il piano di reperimento dei materiali litoidi (PRML) appartiene alla progettazione esecutiva e può subire adeguamenti in corso di esecuzione del progetto senza che ciò costituisca variante sostanziale del progetto. Il PUD e il PRML sono piani che appartengono alla competenza di diverse Amministrazioni ed hanno oggetti diversi in quanto, il primo, attiene alla qualificazione dei materiali estratti come rifiuto o meno ed il secondo alla loro destinazione; gli aggiornamenti del PUD e del PRML possono avvenire anche in parallelo

TELECOMUNICAZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 marzo 2019, n. 345; Pres. Testori, Est. Malanetto

Infrastrutture stazioni radio – Autorizzazioni

Ai sensi della l.r. Piemonte n. 19/2004, coerentemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003, l'installazione di infrastrutture per stazioni radio presuppone sia una autorizzazione ministeriale volta a prevenire possibili interferenze con altre stazioni radio sia l'autorizzazione dell'ente locale per gli aspetti strettamente edilizi e rilasciata in contesto di conferenza di servizi in cui si esprime anche, per gli aspetti ambientali, l'ARPA; le due parallele discipline non risultano esplicitamente coordinate e tuttavia, in via interpretativa, occorre fornirne una lettura razionale e priva di effetti aggravatori del procedimento.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 ottobre 2019, n. 1082; Pres. Testori, Est. Malanetto

Comunicazioni elettroniche – Posa cavi – Competenza regionale

La posa di cavi per le comunicazioni elettroniche risulta difficilmente annoverabile tra gli interventi per i quali gli artt. 136 e 134 del r.d. n. 368/1904 ancora prevedono un parere propedeutico del genio civile, competenza oggi demandata alla Regione. Ove anche la disposizione fosse applicabile a questo tipo di interventi l'acquisizione del parere deve necessariamente confluire nel procedimento unico disciplinato dall'art. 88 del d.lgs. n. 259/2003.

Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2020

Personale di magistratura
Presidente Tribunale: Vincenzo Salamone
Presidente 2^ Sezione: Carlo Testori
Magistrati: Savio Picone, Roberta Ravasio (applicata presso il TAR Lazio, fino al 14 febbraio 2020), Silvia Cattaneo, Paola Malanetto, Ariberto Sabino Limongelli (fino al 14 febbraio 2020), Flavia Risso, Rosanna Perilli (fino al 14 febbraio 2020), Laura Patelli (applicata dal TAR Sicilia – Palermo, fino al 14 febbraio 2020), Angelo Roberto Cerroni (dal 1° febbraio 2020), Marcello Faviere (dal 1° febbraio 2020), Valentina Caccamo (dal 1° febbraio 2020)

Personale amministrativo
Segretario Generale: Nadia Palma
Funzionari: Gaetana Alparone, Beatrice Mavaracchio, Rosa Piscopo, Tonia Pezone
Assistenti amministrativi: Angela Portone, Antonietta Totino, Simonetta Armani, Rosa Ottino, Guido Roberto, Lucia Cardaropoli
Assistente Tecnico Informatico: Nella Boccaccio
Operatori: Michele Zullo, Lazzaro Voto, Isabella Foli, Cristina Gabetti
Ausiliari: Giuseppe Filippone, Moreno Demarie

Tirocinante ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69
Alberto Cremisi

Dati statistici a cura dell'assistente informatico sig.a Nella Boccaccio

ISTANZE CAUTELARI totale 1.123

Ricorsi pervenuti validi: n. 1.108

Ricorsi con istanza cautelare: n. 686

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Decreti cautelari: n. 76

Decreti presidenziali: n. 46

Decreti collegiali: n. 31

Decreti ingiuntivi: n. 2

Ordinanze presidenziali: n. 1

Decreti decisori: n. 158

Ordinanze cautelari: n. 423

Ordinanze collegiali: n. 148

Dispositivi di sentenza: n. 10

Sentenze brevi: n. 101

Sentenze: n. 1.003

RICORSI DEL 2019 DEFINITI

Ricorsi pervenuti: n. 1.108

Ricorsi definiti nell'anno: n. 109 (pari al 9,83%)

SENTENZE 2019 APPELLATE

Sentenze pubblicate nel 2019: n. 1.104 (101 sentenze brevi + 1003 sentenze)

Sentenze del 2019 appellate: n. 162 (pari al 14,67 %)

STATISTICHE GENERALI ANNO 2019
Ricorsi pervenuti per materia

Accesso ai documenti	15
Agricoltura e foreste	31
Ambiente	29
Antichità e belle arti	1
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	128
Autorità indipendenti (attività, organizzazione)	100
Autorizzazioni e concessioni	78
Caccia e pesca	2
Carabinieri	9
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0
Cittadinanza	0
Commercio, artigianato	14
Comune e provincia	19
Demanio statale, regionale	3
Edilizia ed urbanistica	192
Elezioni	14
Enti pubblici in generale	20
Esecuzione del giudicato	46
Espropriazione per pubblica utilità	2
Farmacia	8
Forze armate	7
Industria	2
Inquinamento	14
Istruzione	29
Leva militare	0
Magistrati	0
Notai	0
Ordinanze contingibili e urgenti	12
Polizia di stato	6
Professioni e mestieri	4
Pubblico impiego	87
Regione	6
Regolamento di competenza	0
Revocazione (giudizio)	2
Servizi pubblici	1
Servizio sanitario nazionale	20
Sicurezza pubblica	106
Stranieri	88
Università degli studi	13
Vittime del dovere	0
TOTALE	**1.108**

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
RICORSI SOPRAVVENUTI	1.208	1.129	1.108
SENTENZE PUBBLICATE	1.137	1.189	1.104
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	246	133	158
RICORSI PENDENTI	2.850	2.628	2.436

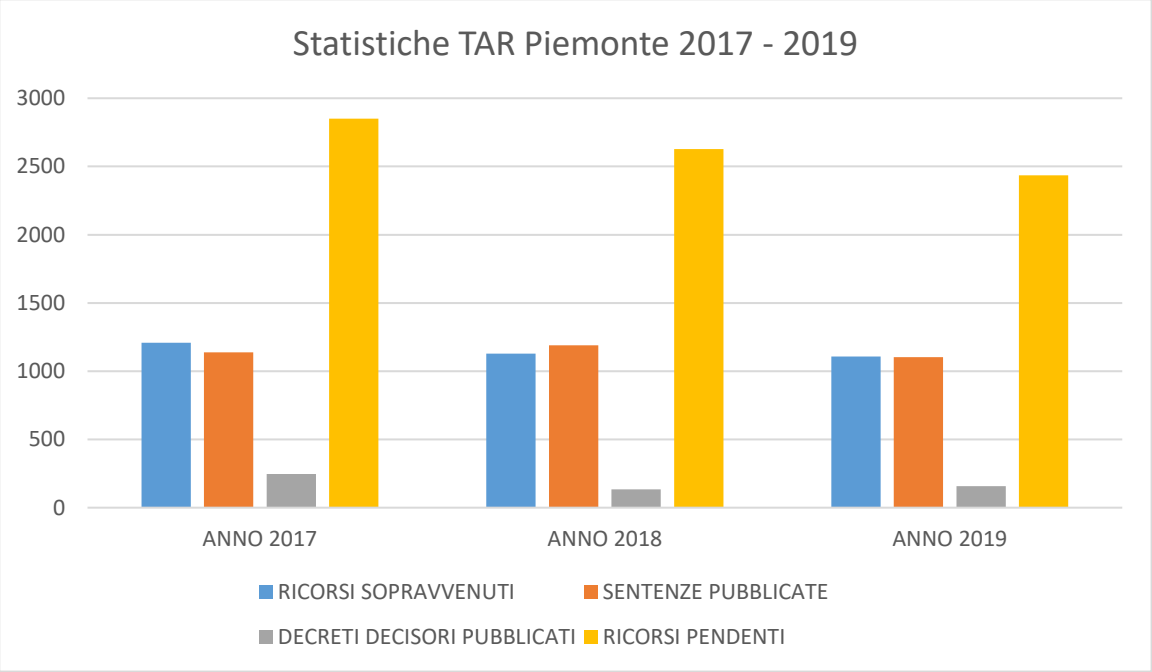

Situazione generale pendenze Uffici giudiziari Giustizia amministrativa al 31 dicembre 2019 con rilievo in colore rosso delle situazioni da valutare e rapporto 2019/2018 (riscontro del 31.12.2019)

SEDE	Pendenze attuali	Pendenze almeno quinquen.	ricorsi in assegnato a sezione / pronto per provv. mon.		ricorsi con comunic. decreti decisori	ricorsi con comunic. avviso di perenz.	Rapporto pendenze ultraq. con pend.attuali	Pendenze	Variaz. pend.	Rapp. perc. %
	al 31.12.19	fino al 31.12.14	dal 1.1.15	al 30.11.18	dal 1.1.2019	al 31.12.2019	Ultraquinq./ pend. attuali	al 31.12.2018	2019/18	2019/18
Roma	50.764	10.730	391	463	6.295	5.865	21,14%	53.099	-2.335	-4,40%
Latina	2.772	745	33	6	263	389	26,88%	2.842	-70	-2,46%
Torino	2.429	102	41	5	158	0	4,20%	2.634	-205	-7,78%
Aosta	33	0	3	0	2	0	0,00%	32	1	3,13%
Milano	7.352	1.215	55	20	1.005	1.183	16,53%	8.150	-798	-9,79%
Brescia	2.234	396	15	3	253	322	17,73%	2.650	-416	-15,70%
Trento	126	12	7	3	14	0	9,52%	113	13	2,70%
Bolzano	328	28	7	0	19	0	8,54%	384	-56	-14,58%
Venezia	5.760	2.275	10	6	515	516	39,50%	6.155	-395	-6,42%
Trieste	261	10	9	1	43	0	3,83%	453	-192	-42,38%
Genova	2.566	664	40	3	145	274	25,88%	2.741	-175	-6,38%
Bologna	2.462	277	11	3	389	582	11,25%	2.766	-304	-10,99%
Parma	507	10	14	8	60	9	1,97%	497	10	2,01%
Firenze	5.169	1.425	34	1	508	699	27,57%	5.691	-522	-9,17%
Perugia	1.511	64	23	6	117	24	4,24%	1.280	231	18,05%
Ancona	2.670	1.361	31	2	351	410	50,97%	3.112	-442	-14,20%
L'Aquila	2.060	575	17	1	110	0	27,91%	2.222	-162	-7,29%
Pescara	608	3	29	7	9	0	0,49%	527	81	15,37%
Campob.	734	30	20	16	24	8	4,09%	776	-42	-5,41%
Napoli	14.306	1.396	230	75	1.241	811	9,76%	15.585	-1.279	-8,21%
Salerno	6.330	1.796	36	23	625	524	28,37%	7.114	-784	-11,02%
Bari	3.981	485	78	15	315	426	12,18%	4.211	-230	-5,46%
Lecce	3.043	240	23	5	147	125	7,89%	3.345	-302	-9,03%
Potenza	861	148	15	0	61	73	17,19%	1.143	-282	-24,67%
Catanzaro	2.864	433	41	10	514	363	15,12%	3.260	-396	-12,15%
Reggio C.	1.456	147	44	1	514	363	10,08%	1.777	-321	-18,06%
Palermo	9.520	2.288	31	10	576	930	24,03%	9.577	-57	-0,60%
Catania	15.132	9.514	198	159	5.313	919	62,87%	21.119	-5.987	-28,35%
Cagliari	2.503	399	21	3	222	367	15,94%	2.641	-138	-5,23%
TOT.TAR	150.342	36.768	1.507	855	19.808	15.182	24,46%	165.896	-15.554	-9,38%
Cons. St.	24.246	5.306	204	45	1.285	4.359	21,88%	25.513	-1.162	-4,55%
II	1.873	1.846	0	0	103	35	99,00%	2.842	-969	-8,47%
III	3.652	772	49	19	293	1.085	21,14%	4.111	-459	-11,17%
IV	6.636	1.073	75	24	199	1.178	16,17%	9.258	-2.622	-28,32%
V	4.019	704	25	2	292	1.045	17,52%	4.590	-571	-12,44%
VI	7.804	759	55	0	398	1.015	9,73%	7.485	319	4,26%
Ad. Plen.	15	2	4	0	0	0	0	9	6	66,67%
Da asseg.	247	0	0	0	0	0	0	212	0	-------
C.G.A.R.S.	1.749	44	19	3	40	1	2,52%	1.916	-167	-8,73%
TOT. G.A.	176.337	42.118	1.730	903	21.133	19.542	24,01%	193.325	-16.883	-8,60%

CALENDARIO UDIENZE 2020

I SEZIONE

GENNAIO	
15	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
29	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
FEBBRAIO	
12	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
26	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
MARZO	
11	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
25	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
APRILE	
8	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
MAGGIO	
13	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
27	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
GIUGNO	
10	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
23	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
LUGLIO	
8	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
29	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00
SETTEMBRE	
9	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00
23	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
OTTOBRE	
14	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
28	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
NOVEMBRE	
11	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
25	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00
DICEMBRE	
16	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.00

CALENDARIO UDIENZE 2020

II SEZIONE

GENNAIO	
14	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
28	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
FEBBRAIO	
5	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
19	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
MARZO	
4	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
18	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
APRILE	
7	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
22	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
MAGGIO	
6	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
20	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
GIUGNO	
4	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
17	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
LUGLIO	
7	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
29	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00
SETTEMBRE	
9	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00
22	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
OTTOBRE	
7	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
21	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
NOVEMBRE	
4	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
18	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
DICEMBRE	
2	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30
15	CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.00 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

Tribunale Amministrativo Regionale

per il Piemonte

IL PRESIDENTE

Decreto n. 21/2019

Vista la Legge n. 186/1982 e ss.mm.ii.;
Visto il c.p.a.;
Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che all'inizio di ciascun anno il Presidente del TAR provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;
Visti i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali secondo l'indviduazione delle materie fissata dal "Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – NSIGA" stabilita in accordo con l'ISTAT;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche al decreto n. 22/2014, per ragioni di riequilibrio dei ruoli e per affinità fra le materie, conformemente ai criteri di ripartizione fissati nella predetta delibera.
Sentito il Presidente della Sezione Seconda;

D E C R E T A

Art.1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2020 la competenza per materia delle due sezioni è così stabilita:

SEZIONE PRIMA

Appalti e concessioni di servizi pubblici e appalti di forniture

Autorità indipendenti

Enti pubblici e società partecipate

Farmacie

Forze Armate e Polizia di Stato

Immigrazione e Cittadinanza

Magistrati

Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata

Ordinanze contingibili e urgenti

Pubblico Impiego e Concorsi (esclusi quelli per l'accesso ai ruoli della Pubblica Istruzione)

Sanità, Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza pubblica

Servizi pubblici

Sicurezza pubblica (compresi i provvedimenti in materia di detenzione e porto d'armi e le autorizzazioni di P.S. in genere)

Trasporti pubblici

Università ed Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi concorsi, esami, i rapporti di impiego e di servizio

Vittime del dovere

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione

Ottemperanza a giudicati dell'AGO nei confronti di Amministrazioni statali

Materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda

SEZIONE SECONDA

Ambiente ed ecologia, comprese cave, gestione dei rifiuti e tutela dei beni culturali, delle bellezze naturali e del paesaggio

Agricoltura e foreste

Appalti e concessioni di lavori pubblici

Autorizzazioni e Concessioni

Caccia e Pesca

Cinematografia, teatro, spettacoli e sport

Circolazione stradale e Viabilità

Commercio, artigianato, industria e lavoro

Contabilità pubblica (compresi i contributi)

Demanio statale, regionale, provinciale e comunale

Edilizia e Urbanistica

Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree

Elezioni

Igiene e sicurezza sul lavoro

Monopoli di Stato, lotto, lotterie e giochi (ad eccezione dei provvedimenti di pubblica sicurezza)

Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, Requisizioni

Professioni e mestieri (compresa l'iscrizione agli albi)

Pubblica istruzione (con esclusione di Università, Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario), esami e relativi concorsi

Telecomunicazioni, stazioni radio

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione

Ottemperanza a giudicati dell'AGO nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle statali

Art. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

Art. 3

Il Presidente si riserva di modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:
a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;
b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;
c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le due sezioni.

Art. 4

Nei casi dubbi, l'assegnazione sarà disposta dal Presidente.

Art. 4

I ricorsi per revocazione sono assegnati a Sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 5

La Segreteria Affari Generali curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Sezione Seconda, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Torino, 2 dicembre 2019

Il Presidente

Vincenzo Salamone

SALAMONE
VINCENZO
Presidente
T.A.R.
02.12
.2019
08:18:23
UTC